CAMERA DEI DEPUTATI N. 4230-A

RELAZIONE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE)

(Relatore: **Franco PIRO**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLE FINANZE

(FORMICA)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(CIRINO POMICINO)

COL MINISTRO DEL TESORO

(CARLI)

E COL MINISTRO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI

(FRACANZANI)

—

Presentato il 4 ottobre 1989

—

Sanatoria degli effetti prodotti dai decreti-legge 15 maggio 1989, n. 174, 13 luglio 1989, n. 254, e 13 settembre 1989, n. 318, e applicazione della disciplina fiscale prevista per i conferimenti in società di aziende, complessi aziendali ed altri beni effettuati entro il 28 settembre 1989

Presentata alla Presidenza il 6 novembre 1989

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Nella seduta del 26 ottobre 1989 la Commissione finanze ha licenziato in sede referente il disegno di legge n. 4230, così consentendone la discussione in Assemblea. Quella seduta è stata caratterizzata da una serie di votazioni che hanno dato, a parità di voti, un esito negativo tanto sugli emendamenti presentati dalle opposizioni quanto sugli articoli 1 e 2 del disegno di legge.

Gli emendamenti presentati dal gruppo comunista tendevano a sostituire gli articoli 1 e 2. Con le modifiche proposte all'articolo 1 si intendeva maggiormente legare l'operazione di conferimento agli obiettivi della riorganizzazione delle strutture produttive interessate, dello sviluppo del Mezzogiorno, e della salvaguardia dei livelli occupazionali e ambientali, con la previsione di una vincolante verifica del CIPE sul rispetto del loro perseguimento, al quale verrebbe condizionata la stessa agevolazione fiscale. Con la modifica dell'articolo 2 si qualificava come sanatoria degli atti, degli effetti e dei rapporti giuridici prodotti dai non convertiti decreti-legge nn. 174, 254 e 318 del 1989 la normativa stessa recata dall'articolo 1. Il parere del relatore, così come quello del Governo, è stato contrario su questi emendamenti: quello all'articolo 1 avrebbe infatti potuto rivelarsi un veicolo di instabilità rispetto alla certezza del diritto, specie con riferimento al contenuto della lettera *d)* che si proponeva di introdurre al comma 1; quanto all'articolo 2, occorre ribadire che il disegno di legge n. 4230 non può essere considerato come un semplice provvedimento di sanatoria, ma è piuttosto un provvedimento di convalida delle decisioni più volte deliberate dal Governo e dalla maggioranza parlamentare.

Quanto agli emendamenti presentati dal gruppo del MSI-Destra Nazionale, sui quali pure il parere del relatore e del Governo è stato contrario, bisogna precisare che, al di là di considerazioni di merito, non è apparso opportuno introdurre nel testo del disegno di legge in esame disposizioni volte a modificare in linea generale il regime fiscale delle plusvalenze e delle fusioni; in ordine poi ad un emendamento mirante a garantire l'occupazione dei lavoratori di tutte le aziende oggetto di fusione, non si è ritenuto che la tutela dei livelli occupazionali potesse essere occasione di divisione politica, e il richiamo del relatore è stato pertanto nel senso del rinvio ad uno strumento procedurale che consentisse alla Commissione di assumere una posizione unanime: occorre infatti verificare il saldo positivo della occupazione sia di quella che le nuove tecnologie distruggono, sia di quelle che esse creano per le sinergie tra ricerca e sviluppo.

È stato inoltre presentato, con la firma di rappresentanti di quasi tutti i gruppi, un articolo aggiuntivo volto ad incrementare di 80 miliardi annui, per gli anni del 1989 al 1991, il fondo Artigiancassa per il concorso nel pagamento degli interessi sui mutui a favore delle imprese artigiane. Si tratta di una misura giusta, il cui onere è coperto da apposito accantonamento nel fondo speciale di conto capitale; il relatore non ha tuttavia potuto tacere le sue perplessità circa l'individuazione della sede, che non appare certo la più idonea: da un lato infatti già troppo numerose sono le problematiche che si addensano sul disegno di legge in esame,

così come si erano addensate sui precedenti decreti-legge; dall'altro è evidente la sostanziale estraneità della materia rispetto a quella recata dal disegno di legge, al punto da lambire i limiti stessi dell'ammissibilità, pur considerando che si è trattato di un esame in sede referente di un disegno di legge ordinaria.

La questione di ammissibilità, malgrado le perplessità manifestate, non è stata dunque formalmente sollevata, anche forse per la modesta esperienza del presidente della Commissione, che pertanto si rimette alla valutazione che il Presidente della Camera riterrà di darne; l'articolo aggiuntivo, posto ai voti, è stato approvato, risultando così l'unico sostanziale all'interno del testo licenziato.

La Commissione ha quindi dato mandato al relatore di riferire in Assemblea sul disegno di legge n. 4230 e sull'andamento dei lavori in sede referente. Sull'esito di questi lavori si sono avute immediatamente versioni e valutazioni differenti, che ne evidenziavano ora l'uno ora l'altro aspetto particolare. Al di là delle legittime diversità tra le interpretazioni politiche dei fatti, sembra porsi qui una questione di portata più generale, che riguarda il regime della pubblicità dei lavori delle Commissioni parlamentari.

La vicenda parlamentare ora ricordata – coniugandosi con gli spazi grigi lasciati dal Regolamento della Camera in materia di pubblicità dei lavori parlamentari, e segnatamente di quelli delle Commissioni in sede referente, e applicandosi ad un settore per il quale non è necessario sottolineare il carattere decisivo delle aspettative degli operatori nonché della coordinazione temporale e del tenore delle notizie che affluiscono sul mercato, e che valgono a dare forma a quelle attese – questa vicenda ha rischiato, al di là del suo obiettivo contenuto, di avere un impatto amplificato sul mercato, e segnatamente sull'andamento dei titoli Enimont e Montedison, distribuendo in modo arbitrario (ma che meriterebbe un tentativo di attenta lettura) vantaggi e svantaggi.

Infatti non può sfuggire l'immediata consequenzialità temporale tra una notizia di stampa data in buona fede alle 12 e 46 minuti da un giornalista il quale, proprio per l'arcaicità dell'articolo 65 del Regolamento, che impedisce alla stampa di conoscere in tempo reale l'esatto andamento dei lavori parlamentari, altro non poteva fare se non ricorrere alle radici di un paradigma indiziario – e l'andamento dei due titoli nella mattinata del 26 ottobre, il giorno in cui la Commissione finanze ha votato gli articoli del disegno di legge n. 4230 e dato mandato al relatore di riferire.

Ci si riferisce qui in particolare al fatto che il titolo Enimont, che pochi minuti dopo le 11 faceva registrare una quotazione di 1410 dopo una costante tendenza calante dell'ultima ora di contrattazioni, alle 12,54 era risalito a 1430 per poi ridiscendere nell'ora successiva; ad analoghe considerazioni si offre l'andamento del titolo Montedison, la cui quotazione si era mantenuta attorno a 1930-1940, per balzare a 1995 (dopo una tendenza al rialzo) alle 12,55 e quindi ridiscendere a 1960 alle 13,53.

Nel frattempo, l'informazione sui lavori della Commissione finanze era stata precisata da un comunicato stampa del relatore, con il quale si sottolineava che era stato pienamente raggiunto l'obiettivo politico e procedurale del Parlamento, cioè quello del passaggio in Assemblea del disegno di legge di « sanatoria » degli effetti prodotti dai decreti-legge adottati per rimuovere gli ostacoli fiscali alle operazioni di concentrazione industriale.

La vicenda si presta ad un duplice ordine di considerazioni: da un lato, la necessità di una riforma del sistema della pubblicità dei lavori parlamentari, e segnatamente dell'articolo 65 del Regolamento.

L'articolo 65 del Regolamento individua infatti nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni* lo strumento ordinario di pubblicità, prevedendo poi anche la trasmissione mediante impianto audiovisivo a circuito chiuso: su questa disposizione, che il comma 2 dell'articolo 65 riferisce alle sedi legislativa e redigente, si è determinata una prassi applicativa

nel senso dell'attivazione dell'impianto su richiesta che venga avanzata in Commissione senza incontrare opposizioni. Parrebbe ora consigliabile una parziale inversione della prassi, nel senso di ritenere comunque autorizzata, salvo l'opposizione di rappresentanti di gruppo, l'attivazione dell'impianto a circuito chiuso: questa innovazione renderebbe il regime di pubblicità più aderente alle mutate esigenze dell'informazione sui lavori delle Commissioni parlamentari, consentendone la circolazione in tempo reale al massimo livello di trasparenza. Per dirla con una celebre frase del Presidente Roosevelt, alla cui opera di democratizzazione della finanza, si deve l'istituzione della SEC, « la pubblicità è nemica della malafede ».

Quanto al secondo aspetto, non può sfuggire che se in Italia vigesse una legislazione preventiva e repressiva del fenomeno dell'*insider trading*, le oscillazioni conosciute dai titoli Enimont e Montedison nella mattinata del 26 ottobre non avrebbero potuto mancare di ridestare l'attenzione dell'organo preposto alla vigilanza sui mercati mobiliari.

A tal proposito, appare comunque opportuna – e il relatore la proporrà nella sede idonea – un'audizione tanto del Presidente della Consob quanto del Ministro del tesoro in merito ai fatti ricordati e ai suggerimenti che se ne possono trarre tirando le fila del lavoro svolto dalla Commissione finanze sui progetti di legge concernenti *l'insider trading*, già da tempo al suo esame. Occorre sottolineare che emerge anche un'altra conclusione ed è l'urgenza dell'avvio dell'esame del testo trasmesso dal Senato sulle società di intermediazione mobiliare. E, in effetti, si può affermare in generale – e le vicende citate ne sono una conferma – che *insider trading* e SIM *simul stabunt*, ed è necessario che le due leggi entrino insieme nell'ordinamento.

Tornando al provvedimento in esame, il disegno di legge n. 4230 riprendeva nella sostanza il contenuto del decreto-legge. n. 315 del 1989, che a sua volta reiterava i decreti-legge nn. 174 e 218, decaduti per decorrenza dei termini. A sua volta, il decreto-legge n. 174 riproduceva il contenuto dell'originario disegno di legge governativo (A.C. 3425) con le modifiche in precedenza apportate dal Comitato ristretto costituito presso la VI Commissione.

Senza soffermarsi in modo dettagliato su queste modifiche, oggetto in gran parte della relazione al disegno di legge n. 3425-A, e ricordando soltanto che tra gli obiettivi del disegno di legge n. 4230 rientrava la cosiddetta « sanatoria » degli effetti dell'ultimo decreto-legge (n. 318) per il quale la Camera non aveva riconosciuto la sussistenza dei requisiti costituzionali, sembra piuttosto necessario formulare tre ulteriori considerazioni, sui fatti che sono intervenuti tra la realizzazione della concentrazione industriale Enimont e l'approvazione da parte del Consiglio dei Ministri del presente disegno di legge n. 4230.

La prima considerazione è di ordine economico.

Le operazioni di classamento sul mercato finanziario internazionale dei titoli azionari Enimont si sono chiuse in termini fortemente positivi.

Ciò ha un doppio significato:

perché costituisce la prova, esterna, oggettiva e di mercato, della validità del progetto industriale sottostante. Validità che è presupposto di futuri gettiti (contro le prevedibili perdite realizzabili, in assenza di *joint-venture*, soprattutto sul lato pubblico).

La proprietà Enimont ha così scontato sul mercato, ottenendo una specie di sovrapprezzo, i benefici fiscali futuri derivanti, ad Enimont, appunto dai maggiori ammortamenti possibili.

Vale la pena di notare che metà di questo sovrapprezzo è già stato acquisito dalla mano pubblica, essendo di pertinenza ENI. Qualche perplessità desta il fatto che il Governo italiano, subito dopo avere realizzato, anche grazie all'incentivo fiscale, un affare sul mercato finanziario internazionale, con un nuovo disegno di legge che esclude del tutto l'am-

mortamento accelerato sui beni usati, e tali sono tutti quelli oggetto di conferimento diretto in Enimont.

La seconda considerazione è di ordine industriale, e riguarda lo stato di avanzamento del processo di ristrutturazione.

La terza considerazione è di ordine giuridico o, per meglio dire costituzionale, e mi permetto di considerarla dirimente e decisiva.

Anzitutto, il titolo del disegno di legge: « Sanatoria degli effetti prodotti dai decreti-legge, etc ».

Il termine sanatoria appare equivoco presuppone infatti che ci sia una malattia, un errore, un equivoco, insomma qualcosa di storto che va raddrizzato, e perciò appunto, come si dice giuridicamente, va « sanato ».

Qui non c'è invece nulla di tutto questo: non c'è stata una malattia se non nelle procedure che hanno sterilizzato decisioni più volte svanite dalla maggioranza parlamentare, non c'è stato errore, non c'è stato equivoco. L'operazione di concentrazione industriale Enimont è stata lineare. Tanto che, realizzata in vigenza di un decreto-legge, è stata approvata dal Governo attraverso il CIPE.

Qui c'è dunque solo da decidere, se applicare o disapplicare una norma costituzionale e precisamente l'articolo 77, ultimo comma, secondo cui: « Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti ».

Con un'aggiunta, che è essenziale – a mio parere per la considerazione del presente disegno di legge. Che si tratta di un disegno di legge relativo alla regolazione di rapporti giuridici sorti sulla base di un decreto legge emanato per avere effetti di sostegno. Paradossalmente, l'instabilità del Governo e la lentezza delle procedure parlamentari hanno prodotto uno sconquasso per cui l'attuale quotazione in borsa del titolo è al di sotto del prezzo di collocamento. E questo è il passaggio-chiave: non c'è stato il primo e poi il secondo decreto -legge perché c'era stata la concentrazione ENIMONT, ma c'è stata la concentrazione Enimont perché c'era il decreto-legge. L'intervento legislativo di sostegno, cioè l'eliminazione del maleficio fiscale e la concentrazione industriale è venuta dopo e si è fidata non solo della decisione governativa del 6 dicembre 1988 ma anche delle decisioni della Commissione finanze. L'intervento legislativo non era un intervento qualsiasi, ma un intervento di sostegno e perciò capace di funzionare come un'esca. Non ci sono perciò comportamenti illeciti, erronei, equivoci da « scusare », ma ragioni particolari per tutelare chi si è affidato ai decreti ed al Governo. Ed in specie ragioni per disciplinare comportamenti che i privati non hanno tenuto per loro conto nel durante dei decreti-legge ma che sono stati tenuti proprio a causa dei decreti-legge !

Vi è, in dottrina ed in giurisprudenza, una certa tendenza ad equiparare a tutti gli effetti la dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma esistente nell'ordinamento e la mancata conversione in legge di un decreto governativo.

In realtà, c'è differenza fra l'adempimento di una prestazione sorta in virtù di una norma tributaria poi dichiarata incostituzionale ed il comportamento soggettivo sollecitato da decreti legge a carattere incentivante poi caducati.

Nella prima ipotesi, il contribuente si muove infatti nell'ottica della « normalità » delle operazioni Rispetto ad esse la prestazione tributaria è un fattore negativo, un « costo »: in ogni caso, una variabile indipendente. Logico, quindi, che la dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma sulla quale tale prestazione si fonda, determini una richiesta di rimborso del *quantum* versato, configurabile pertanto come un debito oggettivo.

Nella seconda ipotesi, il contribuente assume invece un ruolo attivo per soddisfare un interesse che è anche suo, ma non esclusivamente suo: nel senso che la presenza della norma agevolatrice tende a far coincidere un beneficio individuale con la realizzazione di un fine generale.

Nel caso dei decreti legge non convertiti l'agevolazione trova « la sua ragione dell'interesse dell'economia nazionale a

facilitare la formazione di strutture maggiormente competitive in relazione alla necessità di operare in mercati globali » (relazione del Governo disegno di legge n. 4230).

Siamo, quindi, di fronte ad una norma che non sancisce l'obbligo del tributo in corrispondenza di determinate scansioni, temporali dell'attività svolta dal contribuente; che non si limita, cioè, ad innestare dall'esterno la vicenda impositiva su di un complesso di atti organizzati secondo criteri di serialità, di continuità ed anche di autonomia *ab origine* dal fiscale.

Siamo dunque di fronte ad una norma che intenzionalmente partecipa al processo di formazione della volontà gestionale del contribuente, determinandone l'orientamento in una direzione prestabilita nell'interesse generale; ad una norma che è in rapporto di complementarietà con l'interesse del singolo perché, pur presupponendolo, lo attiva per combinare con esso un interesse generale.

Esiste certamente un interesse proprio dell'impresa all'operazione agevolata, quanto meno allo stato potenziale. Ma, la presenza della norma ha un'incidenza sulla collocazione cronologica dell'operazione di cui si riconosce la necessità e l'urgenza. L'autorità politica ha suggerito di agire subito. La procedura della decisione è stata chiara e forte, formalmente con un atto di diritto pubblico di 10 mesi fa, poi con le decisioni della Commissione finanze, e dunque del Parlamento, che ha riscritto le norme sulle quali ha richiesto un decreto-legge sul quale per una volta si è espresso favorevolmente quanto alla sussistenza dei requisiti di necessità e di urgenza. La questione centrale è di assicurare tempi certi; sono state inflitte già conseguenze gravi ad una operazione industrialmente valida.

Così stando le cose, si comprende che non ha senso cercare un termine di confronto per la fattispecie in esame nelle vicende dell'obbligazione tributaria sorta in base ad una norma dichiarata incostituzionale: non esiste infatti, nel caso specifico, un interesse del contribuente al rimborso dell'imposta. Esiste, se mai, un interesse al mantenimento dell'equilibrio di cui i decreti-legge governativi sono espressione: un equilibrio dato dalla corrispettività e dalla reciproca convenienza insite nella rinuncia da parte del fisco ad una maggiore imposizione, che avrebbe sconsigliato le operazioni poste in essere, e nella immediata assunzione dei rischi e degli oneri dell'operazione agevolata da parte dell'imprenditore.

Va poi tenuta in considerazione un'ulteriore differenza, esistente fra la norma non legittima sotto il profilo costituzionale ed il decreto-legge non convertito. Alcuni studiosi del diritto costituzionale, ritengono che tale differenza sia rilevante più sul piano psicologico che su quello dello stretto diritto positivo. Ma non si può trascurare la tendenza, presente nei sistemi fiscali più evoluti, a tenere in considerazione (in una prospettiva generale di *tax policy*), i cosiddetti *compliance costs*. Tale mi sembra la sofferenza politica inflitta al contribuente ottemperante nell'ipotesi di mancata conversione in legge di un decreto-legge del Governo. Vi è cioè un ritardo politico tutto italiano che pesa come un *handicap* sulle possibilità delle nostre imprese, vi è un problema di efficienza della nostra democrazia, vi è un problema di sovranità del Parlamento. Sono fuori discussione le sue prerogative formali, deve essere nostro compito assicurare tempi certi per la sovranità sostanziale, se non vogliamo *de facto* abdicare alle nostre prerogative. È del tutto chiaro infatti che la Camera deve definitivamente pronunciarsi prima della sessione di bilancio e che eventuali valutazioni critiche sul merito del provvedimento non ne determinino l'insabbiamento.

Infatti il giudizio di legittimità costituzionale implica un confronto norma/sistema di tipo assiologico; implica, cioè, una gerarchia di valori a cui ricondurre il « valore » espresso dalla norma *de qua*, per stabilire fra questo e quelli rapporti di conformità o difformità, e, quindi, di sussumibilità o soccombenza. Tutto ciò per garantire l'armonizzazione della disciplina fiscale con le *Leitideen*, ossia con gli

ideali di fondo che rappresentano la struttura portante dell'ordinamento dello Stato e rispondono alla comune sensibilità sociale.

Invece, la mancata conversione di un decreto-legge si deve spesso a ragioni occasionali, che non hanno nulla a che vedere con l'esistenza di « valori prioritari » o con la tutela di un interesse superindividuale: a ragioni come l'assenza di un Governo forte al vertice dell'esecutivo e di una maggioranza parlamentare compatta compresa l'esistenza nello stesso decreto di norme – quali quelle sul condono – che taluni parlamentari della maggioranza non hanno condiviso unendo la loro assenza o il loro dissenso al voto contrario dell'opposizione.

A questa stregua, si comprende come la compressione dell'interesse individuale non si verifichi per soddisfare un'esigenza di intima coerenza dell'ordinamento, ma per l'operare di un meccanismo perverso: da un lato, l'eccesso di funzione paralizza il Parlamento, imponendogli tempi inadeguati rispetto alla domanda di urgente regolamentazione proveniente dai più diversi settori (soprattutto nella prospettiva degli anni novanta); dall'altro lato, l'esercizio da parte del Governo di un'attività legislativa non preventivamente delegata (ma necessitata sul piano pratico), richiede *of course*, successivo vaglio del Parlamento, il quale, mentre ristabilisce l'originario equilibrio fra i poteri dello Stato, espone il cittadino ad un non trascurabile rischio: il rischio che il legislatore istituzionale contraddica il legislatore supplente, negando la configurabilità (in assoluto o per l'immediato) dell'esigenza di urgente e necessaria disciplina riconosciuta dal Governo con il decreto-legge.

È possibile verificare che l'ipotesi di mancata conversione entro il termine stabilito, fra il sistema (adottato dalla legge n. 100 del 1926) di mantenere la validità dei decreti legge nel periodo intermedio e quello opposto di negare loro efficacia *ab initio*, prevalse in seno alla Costituente la seconda tesi. Quindi, per effetto dell'articolo 77 della Costituzione, « i decreti-legge non soltanto sono provvedimenti provvisori, ma anche sottoposti a condizione risolutiva della mancata conversione entro il termine stabilito; mancando la quale, essi divengono inefficaci *ex tunc* ».

Così descritta, sotto il profilo dello stretto diritto positivo, la vicenda giuridica del decreto-legge non convertito pare dunque soggetta ad un ineluttabile automatismo, che non lascia spazio alla valutazione comparativa degli interessi in gioco.

Ma non si deve dimenticare che i decreti legge, fin dal momento della loro entrata in vigore, sono fonte di diritti e di obblighi. E, infatti, se non si riconoscesse ad essi la vincolatività propria della legge, la loro emanazione sarebbe assolutamente inutile. I decreti-legge governativi costituiscono pertanto: « fonte di diritti e di obblighi ancor prima della conversione in legge, mentre la ratifica parlamentare si dirige esclusivamente agli organi dello Stato-apparato ».

Ciò significa che il cittadino, dando esecuzione ad una disposizione (o ad un complesso di disposizioni) che la Carta costituzionale definisce « provvedimento provvisorio con forza di legge » (articolo 77, secondo comma), dà prova di un normale atteggiamento di osservanza delle leggi. Ma il grado di ottemperanza risulta senz'altro più elevato quando il decreto governativo prevede un'agevolazione di cui il contribuente può fruire solo attivandosi (con accollo di oneri e rischi cospicui), anche nell'interesse collettivo.

È evidente che, in un'ipotesi siffatta, il ritorno allo *status quo ante* non è sufficientemente riparatore.

Infatti, se il contribuente ha adempiuto una prestazione tributaria non dovuta (come, ad esempio, il lavoratore autonomo per effetto della sentenza 25 marzo 1980, n. 42 della Corte costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo 4, della legge 9 ottobre 1971, n. 825 e dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 599), il rimborso dell'imposta neutralizza gli effetti della norma

incostituzionale o del decreto decaduto. Ma se il contribuente ha usufruito di una riduzione dell'imposta a fronte di operazioni la cui utilità travalica l'interesse individuale, la situazione e assai piu complessa: il fisco, applicando la normativa anteriore al decreto-legge, cerca di far valere un credito maggiore; il contribuente, che ha agito in buona fede, si trova ad essere privato dell'agevolazione. Sicché, venuta meno la collaborazione dello Stato, l'imprenditore resta l'unico soggetto realmente esposto, nell'interesse proprio e in quello collettivo.

Può dunque un decreto governativo funzionare come una specie di esca per il contribuente, che viene indotto ad attivarsi con la prospettiva di un concorrente impegno dello Stato, per poi esserne privato ? Credo proprio di no, se non vogliamo tornare alle costituzioni *octroyées*. Ma la sovranità riconosciuta dalle moderne Carte Costituzionali non è tirannide: e, di riflesso, il cittadino non è suddito di un regime assoluto. Di conseguenza, si impone un contemperamento fra i fini perseguiti dallo Stato e quelli perseguiti dai cittadini. In buona sostanza, *pacta sunt servanda*. Altrimenti si tornerebbe ad una situazione quale quella descritta da Adamo Smith: « La legge prima crea il delitto, poi lo punisce ». E nella mia esperienza parlamentare, per quanto breve, non ho mai visto il Parlamento rassegnato di fronte ad una situazione del genere.

Quando si tratta di dare una forma concreta a tale contemperamento, si richiama la cosiddetta teoria dei rapporti esauriti. In base alla teoria in questione, il « principio generale della efficacia retroattiva della pronuncia di incostituzionalità » (cui si equipara la mancata conversione in legge di un decreto del Governo), incontra alcuni limiti che « non ineriscono all'intrinseca portata di esso, che è assoluta, come assoluta e totale è ormai, per il tempo decorso oltre che per il futuro, la inefficacia della norma dichiarata incostituzionale, e quindi non implicano giammai la possibilità di una ulteriore applicazione *ope iudicis* della norma stessa, ma si coordinano a fattori estrinseci che determinano interferenze nella disciplina della fattispecie concreta di altre norme le quali neutralizzano a priori le conseguenze che la pronuncia di incostituzionalità è astrattamente idonea a produrre ».

Di conseguenza: « i detti termini sussistono soltanto quando in relazione agli atti o ai rapporti precostituiti si siano determinate situazioni giuridiche ormai "esauritee0, ossia consolidate ed intangibili, e come tali insuscettibili di essere rimosse o diversamente regolate attraverso una statuizione che prescinda dalla norma dichiarata incostituzionale: il che può verificarsi o per la preclusione nascente dal giudicato, o per effetto di atti amministrativi non più impugnabili, o in dipendenza di atti negoziali o di altri atti o fatti che siano rilevanti sul piano negoziale o processuale, nonostante l'inefficacia di quella norma ».

Ma la materia disciplinata da questo disegno di legge si poneva, nel testo presentato dal Governo, evidentemente fuori dalla sistematica dei cosidedetti rapporti esauriti. Emerge quindi, la necessità di porre il caso di specie su un piano che non sia quello vischioso dei rapporti esauriti. Infatti il problema, nella fattispecie, è più a monte. È in quell'esigenza di contemperamento degli interessi individuali e superindividuali che si trova espresso nella Costituzione all'articolo 77. Riconoscendo la possibilità che una legge successiva regoli i rapporti sorti durante la vigenza di un decreto non convertito, la Costituzione non solo ammette l'esistenza di una categoria di effetti che non possono essere travolti con criteri di assoluta automaticità, ma introduce nel contesto di un meccanismo di caducazione assunto come regola la forza creatrice dell'eccezione: un'eccezione che richiede l'esercizio di poteri equitativi, cioè una giustizia del caso singolo che vada oltre le applicazioni normative da *slot-machine*. Tale mi pare il caso qui in oggetto.

Alcune considerazioni è opportuno ora aggiungere sul merito delle misure agevolative predisposte con il provvedimento in esame.

Infatti per discutere utilmente di un provvedimento come questo, che riveste indubbio carattere straordinario, lo si deve necessariamente rapportare tanto alla legislazione vigente quanto ai precedenti legislativi, nella politica di favore fiscale per le concentrazioni industriali.

Per la valutazione di questo provvedimento rispetto al regime ordinario della fiscalità industriale, bisogna distinguere subito tra manomorte e leve fiscali. Bisogna farlo perché questo provvedimento lavora in due modi. Toglie una manomorta e – congiuntamente – applica una leva fiscale: toglie una manomorta, modificando (in parte) il sistema di imposizione sulle plusvalenze realizzate con le operazioni di concentrazione industriale; applica una leva, modificando (in parte) il sistema di calcolo degli ammortamenti possibili sugli impianti industriali oggetto diretto di concentrazione; combina di nuovo insieme leva e manomorta, ammortamenti possibili e plusvalenze imponibili nel caso di successivo disinvestimento, con realizzo delle partecipazioni azionarie ricevute in contropartita dei beni d'impresa oggetto di concentrazione.

Per cominciare, la manomorta fiscale, la manomorta che questo provvedimento è ordinato a togliere, insiste sugli investimenti industriali in dipendenza di una scelta convenzionale formulata in sede di riforma tributaria del 1971-1973 e poi da ultimo formalizza ta nel testo unico delle imposte dirette. Si tratta del regime fiscale proprio degli atti di realizzo degli investimenti industriali. Un regime che varia sostanzialmente secondo la struttura degli investimenti realizzati: se questi sono costituiti da aziende od impianti industriali o se invece questi sono costituiti da partecipazioni societarie aventi carattere di immobilizzo in società titolari di aziende o di impianti industriali.

Al proposito, va subito notato che non si tratta di un regime particolarmente oneroso, nel caso di realizzo di investimenti del primo tipo (investimenti diretti in aziende od impianti industriali) data la scelta di rateizzare l'imposizione nel periodo di realizzo delle aziende o degli impianti industriali e nei quattro periodi successivi. Sebbene il periodo della possibile « ventilazione » delle plusvalenze sia stato così ridotto (dai precedenti nove anni) dal decreto-legge n. 89, convertito nella legge n. 154 del 1989, si può forse ancora ritenere che esista un parziale parallelismo tra il profilo temporale dell'imposizione e quello di accumulazione della plusvalenza.

Ma i termini si invertono, e si vede subito che si tratta di un regime particolarmente oneroso, nel caso di investimenti immobilizzati in partecipazioni in società industriali: nel caso di realizzo di queste partecipazioni, l'imposizione avviene infatti integralmente ed istantaneamente.

Si tratta di un differenziale di regimi che non ha ragioni economiche intrinseche, soprattutto in un sistema industriale sofisticato in cui, come le aziende e gli impianti industriali, anche le partecipazioni sociali possono avere carattere strumentale, con ciò trasmettendo il carattere industriale, dall'attività da esse esercitata alla *holding* di gestione da cui sono possedute.

Trasmissione da cui deriva appunto il *continuum* che si trova nella sequenza: attività industriale, società industriale, *holding* di gestione industriale.

Il citato differenziale di regimi fiscali (imposizione rateizzata, sulle plusvalenze industriali; imposizione istantanea sulle plusvalenze societarie, anche se realizzate con la cessione di partecipazioni sociali strumentali per l'esercizio di attività industriale) ha piuttosto ed esclusivamente ragioni « fiscali », che sono espressamente indicate nella nota illustrativa allo schema di testo unico delle imposte dirette dove, all'articolo 53, primo comma, la presunzione che i titoli azionari siano sempre produttivi di ricavi, su cui appunto insiste il più oneroso regime di imposizione integrale ed istantanea, viene motivata, da un lato, con imprescindibili esigenze di semplificazione dell'accertamento »; dall'altra con « le esigenze di certezza del diritto che sono particolarmente avvertite in materia tributaria.

Queste esigenze sarebbero gravemente pregiudicate, anche in sede di controlli delle dichiarazioni, se ci si limitasse a parlare di partecipazioni immobilizzate ».

Come si vede, si tratta di ragioni prettamente fiscali: nota infatti il legislatore del testo unico delle imposte sui redditi che, per l'amministrazione finanziaria sarebbe stato difficile accertare caso per caso se una cessione aveva effettivamente per oggetto partecipazioni immobilizzate; e che per il legislatore stesso sarebbe stato difficile formulare una definizione generale delle partecipazioni immobilizzate (essendo problematico stabilire se questa dovesse essere basata su criteri soggettivi od oggettivi, etc.).

Ora, a prescindere dal merito di quella scelta, è evidente che, se le difficoltà di accertamento e di definizione hanno portato il legislatore del testo unico delle imposte sui redditi a sovrapporre, con lo strumento della presunzione, una realtà formale alla realtà sostanziale sottostante, ebbene si tratta pur sempre di una scelta strumentale. Questa non si può opporre a successivi e specifici provvedimenti legislativi in cui, date specifiche condizioni strutturali e settoriali, dimensionali e temporali, data l'ulteriore cautela di specifica di accertamento amministrativo e politico di tali condizioni, il legi slatore decide di rinunziare all'artificialità di una presunzione che omologa, nella parità di regime, casi tra loro anche radicalmente diversi, per tornare alla realtà sottostante della parificazione che solo ha senso, cioe quella fatta tra attività industriali e che, tra queste, può essere conservata anche a prescindere dalla forma della loro intestazione giuridica.

Come appunto nel caso del provvedimento di cui stiamc discutendo, in cui la identificazione dei presupposti della concentrazione industriale e delle procedure politico-amministrative di autorizzazione è tanto articolata da consentire il superamento delle ragioni fiscali che nel testo unico delle imposte sui redditi hanno invece portato a generalizzare la presunzione di ricavo. Nel provvedimento di cui stiamo discutendo, infatti, la specifica dei presupposti è tanto precisa da consentire la disapplicazione del regime fiscale di imposizione istantanea ed integrale sulle plusvalenze industriali, un regime che già nella nota illustrativa citata si ipotizzava basato solo su ragioni di cautela e di certezza fiscale, e per suo conto peraltro « non rispondente a princìpi di logica economica né ai princìpi civilistici e alla direttiva comunitaria sui bilanci ».

Tutto ciò consente di formulare una prima determinazione: il provvedimento di cui stiamo discutendo, per la parte (pari al 25 per cento della plusvalenza) in cui equipara nella rateizzazione il realizzo per concentrazione di aziende e di azioni industriali è solo apparentemente o solo convenzionalmente una norma di favore fiscale: lo è rispetto ad un regime che, forzando sulla realtà con l'applicazione di una presunzione è previsto per casi diversi.

Ma non lo è affatto nei casi effettivi e reali di concentrazione industriale. Questi, una volta individuati dal legislativo ed accertati dall'esecutivo, sono infatti casi che naturalmente si pongono fuori dal regime ordinario di imposizione (un regime che, ripeto, è esclusivamente giustificato da ragioni – di cautela e di certezza del diritto).

Dal momento che non è applicabile il regime presuntivo di imposizione sulle plusvalenze, per l'assenza delle sue ragioni di fondo – che sono ragioni fiscali – sorge conseguentemente il problema di individuare il loro regime proprio di imposizione. Un regime che non può essere quello di imposizione istantanea ed integrale tipico dei ricavi, come se le concentrazioni generassero sempre ricavi, come se le concentrazioni potessero o dovessero essere sempre e presuntivamente equiparate al *trading* di titoli azionari, mentre è facilmente dimostrabile che nell'economica contemporanea esse soddisfano spesso, anche se non sempre, corrette esigenze di ristrutturazione, in grado di eliminare sprechi esistenti nel processo produttivo, e pertanto rispondenti ad un interesse pubblico. Del resto, come si è già ricordato, il provvedimento in esame pre-

dispone adeguate garanzie sostanziali e procedurali per la verifica che le concrete operazioni di concentrazione per le quali e avanzata nel periodo considerato la richiesta di accesso alle provvidenze della legge rispondono effettivamente al ricordato interesse pubblico, e non sono state poste in essere con finalità speculative o elusive.

Dovendosi individuare un regime non presuntivo di imposizione è evidente che questo deve essere – e non può non essere allineato a quello delle plusvalenze industriali, e dunque assoggettato ad imposizione rateale, intesa questa come la forma di imposizione più ocnforme alla componente temporale intrinseca nel concetto di plusvalenza industriale.

Appunto per questo, nella scelta di imposizione rateizzata c'è solo una scelta di imposizione perequata e razionale e non una scelta di favore fiscale. E del resto, evitare un maleficio non è proprio come procurare un beneficio !

Fatta questa premessa, pare che colga solo un aspetto del problema il ragionamento che finora è stato convenzionalmente formulato su questa materia: che questo provvedimento comporti uno pseudo favore fiscale, perché senza di esso l'operazione di concentrazione industriale non sarebbe stata comunque realizzata e di conseguenza non sarebbe perfezionato neppure il presupposto dell'impcsizione fiscale.

Una riflessione più complessiva consente di formulare una conclusione ancora piu precisa: una volta determinato specificamente il contenuto delle operazioni di concentrazione industriale, risulta evidente che l'unica forma di imposizione coerente con la struttura del relativo presupposto è quella consistente nella perequazione dell'imposizione sulle plusvalenze industriali, siano queste relative ad azioni od aziende.

Una volta accertata come presupposto d'imposta una operazione di concentrazione industriale tutte le ragioni portano infatti ad identificare nella rateizzazione l'unica forma di imposizione razionale, mentre nessuna ragione sorregge l'altra forma di imposizione, quella istantanea.

Dunque, non è che il favore fiscale sia stato necessario per fare l'operazione: qui c'è essenzialmente un problema di perequazione e di razionalità dell'imposizione. Salvo che si consideri come un favore la mancata applicazione di un regime che è razionale ma solo in casi diversi, ma del tutto irrazionale nel caso qui in oggetto, in cui mancano proprio tutte le ragioni di applicazione.

Nel caso delle concentrazioni industriali disciplinate da questo provvedimento si vede dunque bene che togliere la manomorta dell'applicazione impropria di una regola fiscale diversa prevista per casi diversi non è un favore, a meno che si parta dal presupposto ideologico che il sistema dell'imposizione fiscale debba in Italia essere ordinariamente irrazionale, e possa invece – ma solo saltuariamente – rivelare caratteri di razionalità.

Solo dove finisce la manomorta comincia propriamente a lavorare la leva fiscale: e dunque nel provvedimento qui in discussione la leva fiscale lavora essenzialmente sulla restante parte (pari al 75 per cento) delle plusvalenze realizzate con le operazioni di concentrazione industriale. Ed anzi, va aggiunto, qui lavora solo per la parte che trova contropartita in maggiori ammortamenti possibili e cioè solo per la parte di concentrazione realizzata direttamente su aziende e su impianti industriali.

Diversamente, la concentrazione operata concentrando azioni industriali non genera maggiori ammortamenti – per ché le azioni non si ammortizzano – e di conseguenza non fa lavorare la leva fiscale.

Ma per meglio esplicitare tutto ciò è necessario fermare l'attenzione su due punti essenziali e tra loro strettamente connessi nell'economia delle operazioni qui in oggetto: la tecnica di determinazione dei valori che si esprimono nelle operazioni di concentrazione industriale; il criterio di calcolo delle plusvalenze imponibili e degli ammortamenti possibili.

La tecnica di determinazione dei valori che si esprimono nelle operazioni di concentrazione industriale è influenzata

dalla struttura corrispettiva dei negozi giuridici di conferimento che formalizzano ordinariamente le operazioni di concentrazione, essendo questi basati sul lo scambio tra azioni od aziende industriali (conferite) ed azioni (ricevute in contropartita). La società in cui è realizzata la concentrazione delibera infatti (ordinariamente) un aumento di capitale proprio al servizio del l'acquisizione delle azioni o delle aziende industriali che sono oggetto della concentrazione. E dato il divieto di emettere azioni sotto la pari, oppure data l'esigenza di instaurare (o di non alterare) un corretto rapporto tra i soci, per questo insieme di ragioni è normale che il conferimento non sia realizzato a valori di libro, ma piuttosto a valori reali (ciò che è del resto del tutto normale proprio nei casi in cui la concentrazione è fatta per reali esigenze economiche).

Ed è proprio da questo che – necessariamente – si passa all'altro punto cui sopra facevo riferimento, e cioè al criterio di calcolo delle plusvalenze imponibili e degli ammortamenti possibili.

È normale che ci sia una corrispondenza quantitativa tra queste due grandezze, tra le plusvalenze imponibili perché realizzate con la concentrazione, e gli ammortamenti possibili presso la società in cui si è realizzata la concentrazione. È normale perché si tratta delle due facce della stessa medaglia. E se tra queste ci fossero sfasature, se ad esempio la plusvalenza imponibile fosse quantitativamente maggiore degli ammortamenti possibili, ciò costituirebbe una distorsione e con essa si manifesterebbe (di fatto o di diritto) un effetto di penalizzazione fiscale delle operazioni di concentrazione.

È invece normale che manchi una corrispondenza qualitativa tra queste due grandezze: plusvalenze imponibili ed ammortamenti possibili non hanno infatti normalmente lo stesso profilo temporale, non hanno gli stessi presupposti formali di manifestazione, etc.

Ciò dipende dal fatto che i beni oggetto di concentrazione non sono tutti e non sono sempre omogeneamente ammortizzabili, essendo comunque la formazione del conto patrimoniale (cosa iscrivere) e del conto economico (cosa e come ammortizzare) della società in cui si realizza la concentrazione oggetto possibile di valutazioni di diritto e di fatto e di scelte di opportunità tra di loro fortemente differenziate.

Per queste ragioni, se le masse imponibili ed ammortizzabili coincidono tendenzialmente, i presupposti formali ed i profili temporali, le condizioni e la velocità insomma dell'imposizione e degli ammortamenti non corrispondono naturalmente così che la parità fiscale delle operazioni di concentrazione è solo tendenziale: può essere che l'imposizione sia più veloce dell'ammortamento, ma può anche essere l'opposto.

È in questo contesto, di sfasature naturali e di diacronie temporali, che si inserisce la leva fiscale con cui lavora questo provvedimento, consentendo la sospensione, dell'imposizione sulla plusvalenza realizzata con la concentrazione e congiuntamente prevedendo il trattamento su alcuni dei valori oggetto di concentrazione (ad esempio, non sulle azioni industriali concentrate).

Ed in specie, se l'ammortamento sui valori di concentrazione non è un favore fiscale, ma piuttosto l'applicazione di un principio generale del nostro ordinamento, (che prevede appunto l'ammortamento sui valori di libro), la sospensione dell'imposizione sulla plusvalenza è invece certamente una forma di relativo sostegno fiscale. Relativo, perché si tratta di una forma di semplice rinvio, corrispondente strutturalmente a quanto previsto nell'articolo 34, della legge del 12 dicembre 1975, n. 576 (la cosiddetta legge Visentini), nella cui relazione appunto si notava, ridimensionando giustamente la portata di questo tipo di beneficio, che: « non si tratta, quindi, di una rinuncia definitiva all'imposizione, ma soltanto di un rinvio al momento in cui le azioni ricevute in cambio dell'apporto verranno realizzate ad un prezzo superiore al costo dei beni che hanno formato oggetto dell'apporto o verranno distribuite ai soci ».

E, del resto, questo del rapporto con il precedente costituito dalla legge Visentini è un punto su cui fermarsi: analogo per tanti versi a quello contenuto nell'articolo 34 di tale legge, il provvedimento qui in oggetto è infatti più rigoroso in vari aspetti e soprattutto nell'anticipazione almeno parziale dell'imposizione sulle plusvalenze da concentrazione.

Con la legge n. 576 del 1975 si consentivano pieni ammortamenti fiscali a valle e totale sospensione fiscale a monte; nel provvedimento in esame si rispetta lo stesso schema, ma si anticipa l'imposizione almeno sul 25 per cento della plusvalenza realizzata, lasciando analogo al sistema di sospensione previsto dalla legge n. 576 del 1975 solo il trattamento del residuo 75 per cento.

Ma si capisce che il richiamo dei precedenti non può essere esaurito dalla legge Visentini e – come premesso – deve piuttosto essere sistematicamente sviluppato.

Nella relazione al disegno di legge presentato il 26 giugno 1964 (Atti Parlamentari – Camera dei Deputati, Documenti, disegni di legge e relazioni, n. 1532) – e dunque già 25 anni fa – si parte dal riferimento alla « lunga serie di provvedimenti legislativi di carattere tributario rivolti ad agevolare ... in varia misura, a seconda delle particolari contingenti situazioni dell'economia nazionale.... le trasformazioni e le fusioni di società, nonché gli apporti di aziende sociali ».

In effetti, le norme di favore fiscale per le operazioni di riorganizzazione di settori produttivi sono ordinate in una serie storica che occupa più di mezzo secolo e che può così essere rappresentata.

Un primo gruppo di provvedimenti, relativo ad agevolazioni per le imposte indirette (registro ed ipotecarie) fu introdotto con il regio decreto 23 giugno 1927, n. 1206, la cui efficacia, originariamente prevista sino al 30 giugno 1928, fu poi, con successive proroghe estesa fino al 31 dicembre 1939 (regio decreto-legge 3 gennaio 1939. n. 160).

Un secondo gruppo di provvedimenti legislativi relativi al settore delle imposte dirette fu introdotto con il regio decreto-legge 5 marzo 1942, n. 192, ordinato ad agevolare le operazioni di fusione e concentrazione, tanto per l'imposizione indiretta (attenuata significativamente), quanto per la imposizione diretta (esenzione dalla imposta di ricchezza mobile).

Attraverso successive proroghe il termine del 31 dicembre 1942, inizialmente previsto dalla legge di conversione del decreto del marzo 1942, fu esteso fino al 30 giugno 1947.

Con decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1057, furono ancora introdotte, per la durata di un anno, agevolazioni fiscali per le fusioni e le concentrazioni di società.

Infine, con la legge 6 agosto 1954, n. 603 (istitutiva del l'imposta sulle società) si accordarono, ancora per un anno, agevolazioni in materia di imposte indirette, per facilitare fusioni e concentrazioni.

Questo corpo di provvedimenti, pur basato su di una ragione costante di favore fiscale, si caratterizzava – evidentemente – per la sua relativa asistematicità.

Soltanto nel 1965 vi fu un primo tentativo di discipli nare in modo organico – pur se temporaneo – il regime di favore fiscale delle fusioni, trasformazioni e concentrazioni societarie.

Con la legge 18 marzo 1965, n. 170, fu infatti previsto, per i sopra menzionati atti straordinari, un triplice ordine di agevolazioni, sia pure solo fino al 31 dicembre 1967.

In primo luogo, relativamente alle imposte indirette, si prevedeva l'applicazione in misura fissa delle imposte di registro e di concessione governativa ed ipotecarie (nonché il pagamento a *forfait* dei diritti catastali e di voltura).

In secondo luogo, relativamente alle imposte dirette, redditi e plusvalenze altrimenti imponibili in caso di concentrazioni, fusioni e trasformazioni, avrebbero concorso alla formazione del reddito imponibile « nell'esercizio nel corso del

quale si sarebbero realizzate le ipotesi specificatamente previste dalla legge ». Nel caso della concentrazione, si sarebbe proceduto alla tassazione al momento del realizzo o del passaggio a capitale dei redditi e delle plusvalenze, ovvero in caso di vendita o distribuzione delle azioni possedute dalla società concentrante.

In terzo luogo, la legge n. 170 escludeva l'applicazione dell'imposta sugli incrementi di valore delle aree fabbricabili.

Con l'entrata in vigore della riforma tributaria del 1971-1973, il legislatore determinò un regime di neutralità fiscale, ma solo per le operazioni di fusione. Le altre operazioni di concentrazione restavano invece soggette ad imposizione ordinaria.

Dopo l'introduzione della riforma, un primo tentativo per rendere omogenei ai fini delle imposte sul reddito l'istituto della fusione e l'istituto del conferimento fu realizzato con la legge 2 dicembre 1975, n. 576.

Accanto ad altri obiettivi (ad esempio, la rivalutazione per conguaglio monetario) un obiettivo non secondario della legge n. 576, citata, era infatti quello di uniformare, la normativa delle concentrazioni a quella già vigente per le fusioni.

In particolare, si faceva riferimento al primo comma dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, secondo cui nelle fusioni non sono soggette atassazione le plusvalenze riscontrate nelle situazioni patrimoniali redatte a norma dell'articolo 2502 del codice civile.

Questo trattamento – conseguente al rispetto di determinate procedure sulle quali non è qui il caso di diffondersi – era limitato ad un periodo di tre anni dalla data di entrata in vigore della legge n. 576, citata, cioè fino al 5 dicembre 1978.

In tale periodo le plusvalenze emergenti dall'operazione di conferimento, ai fini dell'imposta sui redditi, non erano soggette a tassazione, sino a che non fossero realizzate o distribuite ai soci, mentre non era prevista alcuna agevolazione ai fini dell'INVIM e delle imposte indirette.

Con questa normativa si è poi giunti fino al dicembre 1977, quando con la legge 16 dicembre 1977, n. 904, fu prorogata l'efficacia del provvedimento temporaneo introdotto con la legge n. 576 citata, anche ai conferimenti effettuati entro il 31 dicembre 1980 per quanto riguarda l'imposizione diretta; inoltre i conferimenti venivano equiparati al trattamento previsto per le fusioni anche per quanto concerneva:

a) l'esenzione ai fini dell'INVIM, nel caso di alienazione di immobili, con durata fino al 31 dicembre 1980;

b) la tassazione ai fini dell'imposta di registro e delle imposte ipotecarie e catastali.

Accanto ai provvedimenti di carattere generale fin qui ricordati, la storia economica del paese ne annovera altri (e di grandissimo rilievo) adottati per facilitare la realizzazione di ristrutturazioni in specifici settori. A partire dal provvedimento relativo alle ferrovie, fino ai provvedimenti concernenti le assicurazioni contro i danni e sulla vita (leggi nn. 295 del 1978 e 742 del 1986), attraverso l'articolo 9 della legge n. 1643 del 1962, la legge istitutiva dell'ENEL, che aveva anch'esso stabilito l'intassabilità delle plusvalenze realizzate in seguito a fusioni e conferimenti delle imprese coinvolte nella nazionalizzazione dell'energia elettrica, emerge, come costante, il riconoscimento da parte dello Stato dell'interesse pubblico alla razionalizzazione di interi comparti produttivi, spesso attuata ed attuabile solo con un aumento del pesò e del ruolo del settore pubblico del l'economia.

L'agevolazione alle operazioni di concentrazione ha costituito dunque più la regola che l'eccezione: ciò che costituisce uno dei (tanti) paradossi del sistema fiscale italiano, in cui ciò che dovrebbe essere normale è eccezionale, e in cui le eccezioni si consolidano senza divenire regole.

Sul versante della fiscalità industriale si esercita infatti il paradosso classico del nostro sistema tributario: alte aliquote e basso gettito.

Non che si tratti di un sistema del tutto sbagliato: nel decennio scorso questo sistema ha contribuito alla *recovery* alla ristrutturazione dell'apparato produttivo. Ma ora è tempo di integrarlo favorendo, con i processi di ristrutturazione proprietaria, la liberazione di risorse che invece di essere ritenute e reinvestite nello stesso comparto chiuso di produzione e di accumulazione possono essere orientate verso l'investimento in settori differenziati.

Quello di cui stiamo discutendo è un provvedimento che, per il suo carattere di straordinarietà, non può esaurire ma solo anticipare una riforma necessaria del sistema della fiscalità industriale, un sistema che non deve impedire ma favorire, con la ristrutturazione dei settori produttivi, prima la patrimonializzazione delle società (patrimonializzazione che avviene tra l'altro con le operazioni di concentrazione societaria) e poi la diffusione della proprietà azionaria attraverso il classamento delle azioni.

Ma questo appartiene ad una seconda fase, rispetto al la quale il provvedimento in esame è solo preliminare, anche se occorre evitare il rischio che esso eserciti al contrario una spinta disincentivante nel confronto di un possibile e auspicabile sviluppo, quello cioè che porta alla diffusione anche in Italia del modello della *public company*.

Nel frattempo, è opportuno altresì richiamare alcuni momenti salienti del lavoro svolto dalla Commissione finanze dell'originario testo del provvedimento, quale a suo tempo presentato dal Governo (A.C. 3425).

Il provvedimento consisteva di tre articoli.

Con l'articolo 1 venivano fissati i caratteri dell'intervento agevolativo in materia di imposte sui redditi. La fattispecie presa in considerazione era quella di operazioni di concentrazione attuata mediante conferimenti. Questi potevano avcre per oggetto intere aziende o rami aziendali, singoli beni ammortizzabili, ma anche partecipazioni azionarie e non azionarie. Le modalità attuative erano pertanto previste in modo ampio, ma la sostanza dell'operazione era sottoposta, ai sensi dell'articolo 1, a stringenti condizioni. Infatti, ogni singolo conferimento doveva esercitare un ruolo rilevante nella ristrutturazione di un settore, e doveva essere attuato in società già appartenenti allo stesso settore produttivo fin dalla data di entrata in vigore della legge.

Infine, era previsto che l'aumento di capitale deliberato dalle società conferitarie in contropartita dei conferimenti dovesse essere superiore a 30 miliardi di lire.

Nel corso dell'esame svoltosi in Commissione emersero tuttavia alcune questioni e vennero avanzate numerose proposte emendative; in particolare, la prima delle modifiche proposte dalla maggioranza all'articolo 1 del disegno di legge era giustificata dal fatto nel testo del provvedimento sembrava che le società conferenti potessero scegliere tra l'utilizzo del bilancio civile e l'utilizzo di un documento contabile *ad hoc*. Al riguardo, si è rilevato che l'utilizzo del bilancio soddisfa le ragioni del fisco, essendo il bilancio stesso un documento pubblico, mentre l'utilizzo di un documento in forma libera avrebbe attribuito alle società un margine di discrezionalità troppo ampio nella rappresentazione contabile, non offrendo quelle garanzie di fissità e continuità tipiche del bilancio. In questa alternativa tra la purezza del bilancio civile e le ragioni del fisco, interessato alla chiarezza e alla continuità delle informazioni sul regime fiscale proprio delle società, anche in considerazione del fatto che l'informazione sul regime delle plusvalenze può essere necessaria nella prospettiva di molti anni, perché i presupposti di decadenza del beneficio possono manifestarsi in futuro e in termini discontinui, riteneva corretto privilegiare quest'ultimo. Di qui, appunto, la modifica che identifica nel bilancio la sede formale in cui rappresentare la parte di plusvalenze in sospensione di imposta. Il margine di discrezionalità riconosciuto alle società viene così ridotto alla scelta fra l'indicazione in apposito fondo o in apposito allegato.

Va rilevato, peraltro, che nel disegno di legge non era esaurientemente disciplinato il regime fiscale previsto per le operazioni complesse, basate non su un semplice conferimento ma su una serie di conferimenti giuridicamente distinti, anche se ispirati ad una logica economicamente unitaria. Si pose quindi il problema di evitare che il regime di sospensione di imposta connesso ai conferimenti preparatori venisse meno in conseguenza del conferimento terminale, ovviamente consistente nel successivo passaggio delle azioni ricevute in contropartita del primo.

A questo proposito, sembra opportuno chiarire che le modifiche proposte dalla maggioranza non miravano ad una estensione del regime fiscale di relativo favore disposto dal disegno di legge, tanto è vero che ai conferimenti terminali non si applicavano le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 1 e quelle relative alle imposte indirette di cui all'articolo 3.

È emerso inoltre che nel disegno di legge si trovava una vistosa discrasia tra le disposizioni previste all'articolo 1 e quelle di cui all'articolo 2; infatti, mentre all'articolo 1 era chiaramente previsto che oggetto dei conferimenti agevolati potessero essere le partecipazioni sociali (azioni o quote), all'articolo 2 si faceva riferimento speciiico alla operatività industriale diretta (aziende o complessi aziendali), omettendo così la specifica considerazione dei casi in cui l'operatività industriale non è diretta pur essendo effettiva. Si pose poi il problema di identificare il soggetto destinatario dei conferimenti, oltre che l'oggetto degli stessi; a questo proposito, sembrò opportuno chiarire che il soggetto non doveva essere necessariamente una società industriale o una *holding* di gestione industriale già esistente, ma anche società industriali o *holding* costituite *ex novo*. In questo modo si intendeva evitare l'inconveniente che progetti nuovi debbano essere necessariamente realizzati con strutture vecchie, fermo restando che il controllo del CIPE e gli elementi oggettivi e soggettivi dell'operazione costituivano un'idonea garanzia contro l'eventualità di ricorso a strutture societarie fittizie.

Venne inoltre rilevato che nella lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 2 del disegno di legge era previsto che le società conferitarie dovessero esercitare la stessa attività produttiva svolta dalle aziende o dai complessi aziendali conferiti, e non anche, come sembrava logico, dalle imprese e partecipazioni nelle quali venissero eventualmente conferite. Per questo motivo, la maggioranza ritenne opportuno proporre una riformulazione della stessa lettera *b)* nel senso indicato.

La maggioranza ritenne di dover proporre alcune modifiche anche riguardo alla lettera *d)* del comma 1 dell'articolo 2; il disegno di legge, infatti, escludeva l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 nel caso di operazioni realizzate all'interno di un medesimo gruppo. In questo modo, tuttavia, facendo riferimento per di più all'articolo 2359 del codice civile, si rischiava di non tener debitamente conto del fatto che le operazioni di concentrazione si svolgono concretamente in una pluralità di fasi, e che già a partire dalle prime, quando le operazioni sono ancora largamente incomplete, possono configurarsi rapporti di collegamento tra società conferitarie e conferenti, se non di controllo, tali da inibire l'applicazione del provvedimento. Conseguentemente, si ritenne opportuno precisare che nel caso di operazioni preparatorie dei conferimenti non si applicava la disposizione che, facendo riferimento all'articolo 2359 del codice civile, escludeva le operazioni intervenute tra società controllate.

Tutte queste modifiche vennero sotanzialmente recepite nei successivi decreti-legge adottati dal Governo e presentati per la conversione, e nel disegno di legge in esame.

Si è ritenuto opportuno corredare la presente relazione di due allegati.

Il primo comprende due grafici, forniti dalla Consob, che evidenziano l'andamento dei titoli Enimont e Montedison nella mattinata del 20 ottobre 1989, in un arco temporale a cavallo delle delibe-

razioni della VI Commissione della Camera sul disegno di legge n. 4230.

Il secondo allegato espone in una sintesi comparata il trattamento fiscale delle operazioni di fusione e di concentrazione industriale in alcuni paesi membri della CEE, con particolare riguardo al tema dell'emersione di plusvalenze nelle suddette occasioni. La relativa disciplina riconosce generalmente la rilevanza delle finalità perseguite con tali operazioni. In qualche caso (es. Spagna e Belgio) la presa in considerazione di tali operazioni è effettuata nell'ambito della disciplina fiscale delle fusioni, mentre altri ordinamenti considerano ipotesi generali di ristrutturazioni effettuate con le modalità della concentrazione (es. Francia) o particolari casi di concentrazione (es. Gran Bretagna o Germania).

Riassumendo infine i diversi ordini di considerazioni fin qui svolte: le ragioni di ordine generale connesse al trattamento fiscale delle operazioni di concentrazione industriale; il completamento degli adempimenti nel termine previsto per la conversione del decreto legge, segno dell'elevato grado di ottemperanza del contribuente alle prescrizioni legislative; la presenza di un interesse nazionale alla politica industriale favorita dall'agevolazione, segno della necessità di una legislazione coerente con se stessa: tutti questi fattori concomitanti inducono infatti a ritenere che la disciplina incentivante debba essere completata, con una regolamentazione successiva alla caducazione del medesimo decreto-legge.

Il relatore richiama a questo punto la necessità di emendamenti che ripristinino una disciplina delle questioni aperte e confermino, ancora una volta, la volontà del Governo.

È ormai trascorso un anno dalle decisioni assunte dal Governo. Mi auguro che il Parlamento dia una risposta evangelica: si, si, no, no.

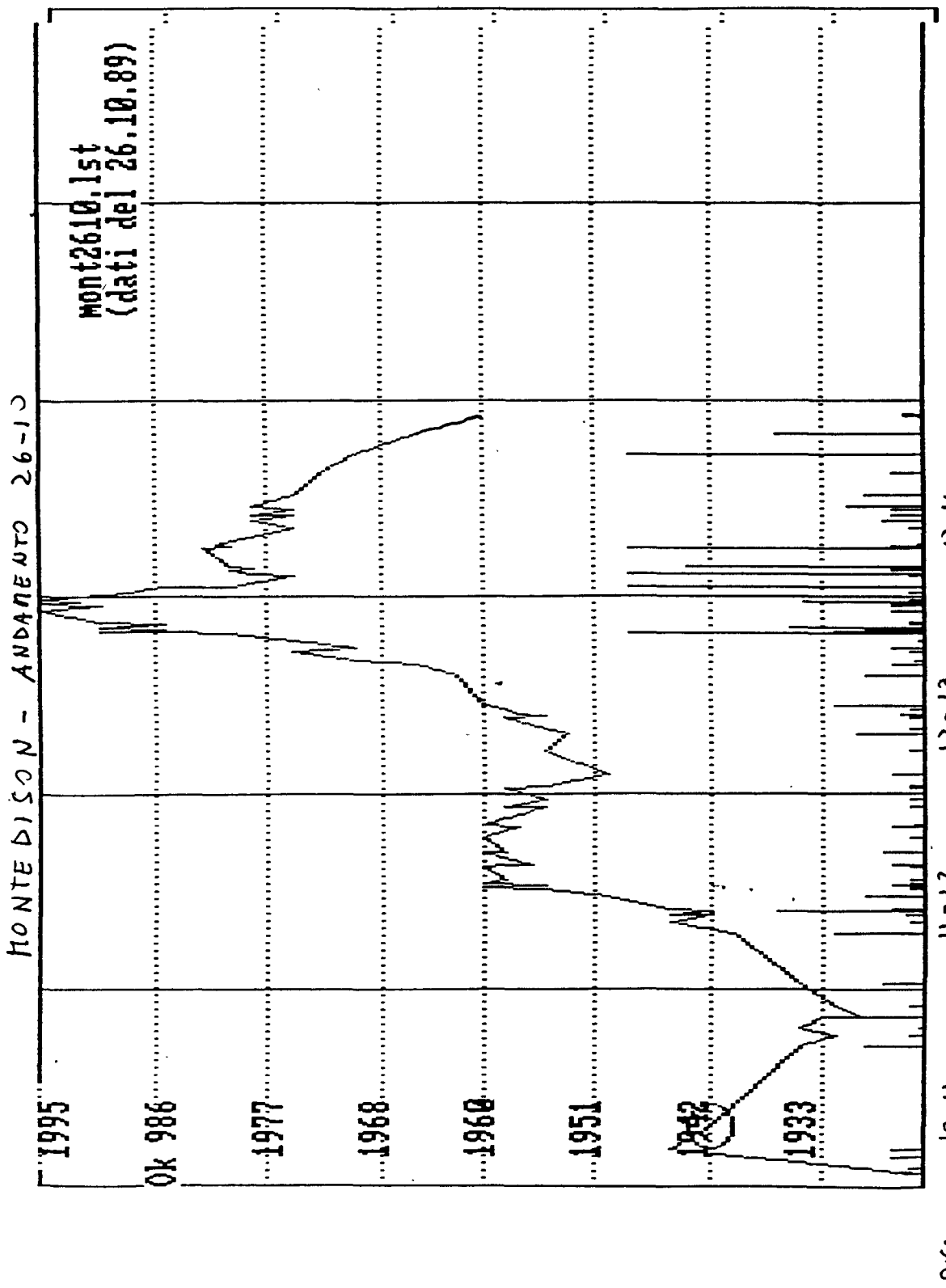
FRANCO PIRO, *Relatore.*

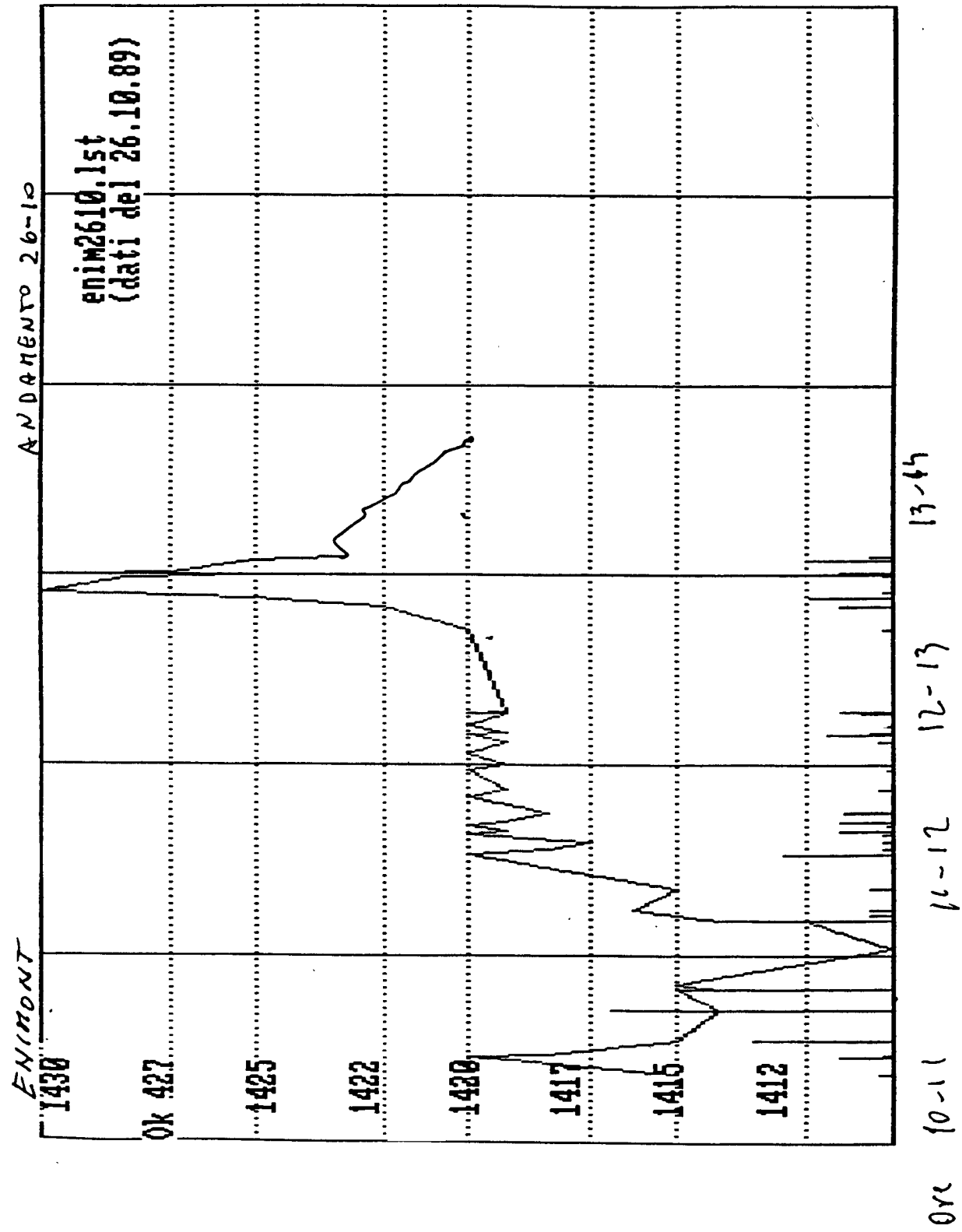
PAGINA BIANCA

ALLEGATO I

Andamento dei titoli ENIMONT e MONTEDISON
, nella mattinata del 26 ottobre 1989

PAGINA BIANCA


MONTE DISON - ANDAMENTO 26-10
mont2610.lst
(dati del 26.10.89)
1995
Ok 986
1977
1968
1960
1951
1942
1933
10-11
11-12
12-13
13-14
ore


ANDAMENTO 26-10
enim2610.lst
(dati del 26.10.89)
ENIMONT
1430
1425
1422
1420
1417
1415
1412
Ok 422
13-14
12-13
11-12
10-11
ore

ALLEGATO II

Regime tributario delle plusvalenze emergenti in occasione di fusioni o concentrazioni industriali in alcuni Paesi membri della CEE

PAGINA BIANCA

GRAN BRETAGNA

Secondo il regime tributario inglese, sono soggette a tassazione tutte le plusvalenze realizzate sia dalle persone fisiche, sia dagli Enti diversi dalle persone fisiche, ad eccezione di alcune operazioni effettuate da enti o società aventi finalità morali, sindacati, istituti di ricerca scientifica, società di mutuo soccorso, fondi pensionistici, enti locali, organismi internazionali.

Le plusvalenze delle società, che sono assoggettate alla *Corporation Tax,* vengono comprese tra i redditi imponibili, ma sono regolate da norme identiche a quelle che si applicano nei confronti dei soggetti all'Income Tax.

La sezione 265 dell'*income Corporation Taxes Act* (I.C.T.A.) del 1970 precisa che le plusvalenze di una società sono calcolate applicando le norme del Codice generale delle imposte con qualche modifica. Ai fini della tassazione il termine « plusvalenze » indica l'insieme delle plusvalenze realizzate durante l'esercizio contabile della società, dopo che sono state effettuate le deduzioni per le minusvalenze corrispondenti allo stesso esercizio ed a quelli precedenti, compresi gli esercizi antecedenti al momento in cui l'impresa è stata assoggettata alla *Corporation Tax.*

La attribuzione di beni contenenti un incremento di valore dalla società ai soci rientra nella ampia nozione di *disposal'* qualora il socio che riceve il bene goda di un concreto beneficio economico. Il *Capital Gain* è determinato dalla differenza tra il corrispettivo lordo derivante dall'atto di disposizione e il costo di acquisizione del bene (al netto di ogni sussidio governativo), comprendendo in esso le ulteriori spese, che trovino diretta rispondenza nelle condizioni del bene al momento della disposizione, e gli oneri accessori di diretta imputazione (*Capital gain tax act,* 1979, sec. 32).

Pertanto, abbiamo, da un lato *distributions* che sono considerate reddito ordinario, cioè attribuzioni dell'utile ai soci pro-quota e rientrano nel sistema del doppio livello di tassazione sulle società e sulle persone fisiche, tramite il meccanismo del credito d'imposta. Dall'altro lato le *distributions* previste dalla *section* 72 della Capital gain tax act, che rilevano ai fini della tassazione dei *capital gains* in capo alle società e non del reddito ordinario in capo ai soci.

Risulta, da questo quadro, che un concetto di *constructive capital gains* (o di distribuzione di plusvalenze) è enucleabile sovrapponendo le disposizioni specifiche delle *sections* 29 A e 72 del *Capital gains tax act* alla dottrina riguardante le distribuzioni occulte di utile.

Infatti il comma 5 del secondo di tali articoli, stabilisce che si verifica distribuzione di capitale soltanto qualora le somme versate non siano trattate come reddito ordinario percepito dal socio. In

altri termini la legge formalmente indica il discrimine tra distribuzione dell'utile tassato e distribuzione di incrementi di capitale in sospensione di imposta, affermando che è la qualificazicne del reddito che il socio percepisce a determinare la fattispecie: se è attribuito reddito ordinario si integra una distribuzione di utili, se è attribuito un *capital gain* la società, attribuendo il saldo, realizza e rende certo, definitivo e disponibile l'incremento stesso. In concreto la *section* 72 e applicabile nelle ipotesi di *reorganizations, o nella liquidazione delle società. Si verifica la reorganization* qualora vengano attribuite azioni o titoli in proporzione alle quote sociali, oppure quando avvenga una qualsivoglia alterazione dei diritti partecipativi (*share rights*).

Se l'amministrazione finanziaria ritiene che le somme distribuite siano « non eccessive », in relazione al valore della quota che il socio detiene del capitale sociale, la distribuzione non esprime attribuzione di incrementi di valore della società ai soci. La somma e considerata « non eccessiva », in relazione alla quota dell'azionista, se non supera il valore della quota stessa di più del 5 per cento.

Il fenomeno del passaggio di plusvalori è dunque sottoposto alla valutazione estimativa dell'amministrazione finanziaria, ed è considerato come fiscalmente neutro se esprime una operazione che non consiste neppure in una distribuzione occulta di utili.

Si ricordi però che la *section* 29 A del *capital gains tax act* prescrive, in tutte le altre ipotesi di distribuzione che non siano *capital distributions*, il riferimento al valore normale come base per il computo delle plusvalenze.

Ai fini dell'imposizione fiscale le plusvalenze vengono considerate, nell'ambito dell'ICTA, per i 6/7 del loro ammontare.

Pertanto, dal momento che gli utili della società sono sottoposti all'aliquota costante del 35 per cento, le plusvalenze venivano tassate al 30 per cento (i 6/7 del 35 per cento), aliquota che corrispondeva fino al 1988 a quella prevista dal CGTA; tuttavia in seguito alle modifiche introdotte dalla legge finanziaria l'aliquota applicabile alle società è attualmente del 35 per cento.

L'*income corporation taxes act*, contiene una serie di disposizioni relative ai gruppi di società (I.C.T.A. – *sections* 272-279). Occore tener conto che il diritto britannico non attribuisce esplicita rilevanza alla nozione di « gruppo »: l'espressione « group of companies » ha il valore di formula riassuntiva di relazioni intersocietarie.

In via di principio il gruppo non è regolato come tale, le previsioni legislative appaiono formulate con generico riguardo a società « indipendenti », e sono applicabili a tutte le società, siano esse imprese isolate o elementi di un « gruppo di imprese ». Tuttavia l'articolo 272 dellI.C.T.A. configura ome gruppo una società principale e lecontrollate al 75 per cento; inoltre il gruppo così costituito è parte di un ulteriore unico gruppo, se la sua società principale fa parte di un gruppo ed è controllata al 75 per cento.

Secondo le sezioni 272-279 I.C.T.A., non sono considerate tassabili le plusvalenze realizzate sulle operazioni fra società appartenenti al medesimo gruppo (del pari non sono deducibili dal reddito le minusvalenze realizzate a seguito di operazioni tra società consorelle).

Un'eccezione a questo principio generale si verifica quando oggetto del conferimento sono azioni e a fronte del conferimento si ha un'emissione di azioni da parte della società conferitaria.

È il caso in cui le azioni di una società che viene assorbita da una *joint venture* siano trasferite alla *joint venture* in cambio di un'emissione di azioni della *joint venture* a favore della compagnia cedente.

Considerando che tale transazione viene effettuata per scopi di *bona fide* commerciale, il valore fiscale delle azioni emesse a favore della società cedente è uguale al valore fiscale delle azioni come definito dalla stessa società cedente. In questo caso non c'è alcun aumento del valore delle azioni.

Tuttavia il valore delle azioni trasferite alla *joint venture* è aumentato rispetto al loro valore di mercato al momento del trasferimento e pertanto, qualora la *joint venture* voglia vendere le azioni acquistate, dovrà pagare un'imposta sul conseguente aumento di valore.

Nel caso in cui una società appartenente ad un gruppo acquisti dei beni da una società consorella ed entro sei anni cessi di appartenere allo stesso gruppo, può emergere una differenza imponibile tra il valore di mercato del bene al momento dell'acquisto ed il suo valore finale. Pertanto vi sarà un aumento dell'imponibile fiscale (sezione 278).

Tuttavia nel caso di una fusione nella quale entrambe le parti contribuiscono all'operazione in maniera proporzionale, potrà essere applicata la sezione 278/A I.C.T.A., che esclude l'applicazione della sezione 278 nei confronti della società che cessa di far parte di un gruppo nel quadro dell'operazione di fusione.

Dal coordinato disposto delle sezioni 256 e seguenti dell'I.C.T.A. del 1970 e 85-89 del C.G.T.A. si ricava la disciplina delle operazioni di concentrazione di società, le cosiddette *consortium companies.* Secondo le disposizioni della sezione 256, rientrano in tale categoria le imprese possedute per almeno il 75 per cento da soggetti societari residenti in Gran Bretagna, a condizione che nessuno di questi possieda meno del 5 per cento. Alla *consortium company* possono essere apportate – senza che si produca alcuna incidenza fiscale – partecipazioni (azionarie e non) oppure complessi aziendali (o rami d'azienda).

Nella prima ipotesi le partecipazioni apportate acquisiscono un nuovo costo fiscale, pari al valore di mercato del momento in cui avviene l'apporto; nel secondo caso, invece, viene mantenuto il costo fiscale anteriore all'operazione agevolata e, nell'ipotesi che venga conferito un complesso aziendale, è possibile pervenire all'apporto di una partecipazione effettuandone prima il conferimento in una società detenuta al 75 per cento.

Qualora l'apporto del complesso aziendale avvenga direttamente nella *consortium company,* è previsto un recupero a tassazione degli ammortamenti precedentemente dedotti.

La neutralità fiscale dell'operazione viene comunque garantita: infatti è consentito ai soci che hanno dato luogo alla *consortium company* di assolvere le imposte nella somma algebrica derivante dal

proprio risultato e dalla quota di propria pertinenza del risultato di quest'ultima.

Inoltre la possibilità di consolidare fiscalmente la *consortium company* secondo le quote di proprietà di ciascuno, comporta l'assenza di incidenza fiscale sul pagamento dei dividendi.

FRANCIA

Il regime fiscale riguardante le operazioni di concentrazione è disciplinato dagli articoli 210 A e B del codice generale delle imposte.

Al contribuente è consentito di optare tra due distinti regimi fiscali, il primo volto a garantire una sostanziale neutralità fiscale alle operazioni di concentrazione, il secondo tendente a riconoscere alle operazioni stesse un regime agevolato.

Le operazioni prese in considerazione consistono in apporto di cespiti e/o partecipazioni in corrispettivo di azioni.

A) Regime di neutralità.

L'applicazione del regime è subordinata alle seguenti condizioni:

oggetto dell'operazione devono essere complessi aziendali, rami di azienda o partecipazioni superiori al 50 per cento del capitale (30 per cento se le azioni sono largamente diffuse tra il pubblico);

la società conferente si obbliga a conservare per almeno cinque anni i titoli rivenienti dall'operazione agevolata;

la stessa società si impegna a calcolare le plusvalenze conseguenti ad una eventuale cessione della partecipazione ottenuta in sede di apporto sulla base del valore di bilancio dei beni apportati anteriore all'operazione agevolata.

In presenza delle predette condizioni si producono le seguenti conseguenze dal punto di vista fiscale:

per il calcolo degli ammortamenti, la società conferitaria si basa sul valore di mercato dei cespiti ricevuti. Tuttavia la società deve aggiungere al proprio imponibile nei successivi cinque esercizi la plusvalenza mantenuta in sospensione d'imposta in capo alla conferente. Qualora tale plusvalenza derivi almeno per il 54 per cento da beni immobili, l'inclusione nell'imponibile della conferitaria della plusvalenza mantenuta in sospensione d'imposta deve essere operante per i successivi quindici esercizi. Tali ripartizioni sono conseguenza di un calcolo volto ad ottenere che nell'imponibile della

conferitaria si verifichi un effetto compensativo tra gli ammortamenti ordinari e anticipati da una parte e la ripresa a tassazione della plusvalenza dall'altra. L'effetto compensativo tende ad ottenere dal punto di vista finanziario la maggiore neutralità possibile evitando alla conferitaria ogni anticipazione d'imposta;

per quanto riguarda i beni non ammortizzabili, in primo luogo le partecipazioni, non vi è alcuna ripresa a tassazione della plusvalenza sul conto economico della conferitaria; tuttavia, in caso di cessione salvo riconoscimento automatico del fenomeno inflattivo, la plusvalenza tassabile viene misurata sul valore di libro della partecipazione anteriore alla rivalutazione conseguente all'operazione agevolata.

B Regime ordinario.

In alternativa al regime sopra descritto al contribuente è consentito di esercitare una o più delle seguenti opzioni:

per le plusvalenze di lungo periodo la società conferente può optare per l'a plicazione dell'imposta con l'aliquota del 15 per cento. Rientrano in tale categoria tutte quelle conseguenti alla valorizzazione dei seguenti beni: avviamento; tutte le immobilizzazioni fisse possedute da oltre un biennio; tutti i beni materiali posseduti anch'essi da oltre un biennio;

le plusvalenze conseguenti alla valorizzazione di beni diversi da quelli suddetti e in particolare del magazzino sono invece tassate con l'aliquota ordinaria del 42 per cento.

Le suddette imposizioni sono definitive e, una volta sopportate, conferente e conferitaria conseguono valori fiscalmente riconosciuti coincidenti a quelli tassati.

Agevolazioni relative al pagamento della tassa di registro

Se oggetto del trasferimento sono uno o più settori di un'azienda completi ed autonomi, dal punto di vista tecnico, il trasferimento parziale dei beni sarà soggetto solo ad una tassa di registro di 1220 franchi (articolo 815 e 816).

Anche il trasferimento di una partecipazione azionaria in una terza società può beneficiare di un regime fiscale favorevole dal punto di vista della tassa di registro nel caso in cui si tratti di una cosiddetta « fusione all'inglese », ossia:

il trasferimento conferisce alla società ricevente il controllo di piu del 75 per cento nel capitale sociale della società le cui azioni sono state trasferite;

la società ricevente si impegna a non vendere le azioni ricevute prima che siano trascorsi 5 anni.

In tutti gli altri casi di trasferimento di beni, le facilitazioni fiscali relative alla tassa di registro possono applicarsi solo nei casi in cui sia stato dato preventivo benestare ministeriale (articolo 817-A).

REPUBBLICA FEDERALE TEDESCA

1) *Regime generale.*

Secondo il regime fiscale tedesco le plusvalenze derivanti da cessione di un'azienda o di un ramo aziendale sono soggette a tassazione e vanno ad aumentare la base imponibile. Per « cessione » si intende la vendita o, comunque, la disposizione di un'attività industriale o commerciale. Se nella cessione di un'azienda vengono alienati dei cespiti particolari, la loro valutazione deve essere fissata separatamente.

Il valore attribuito alla cessione può essere, a discrezione del soggetto cedente, il costo storico, il valore di mercato, oppure un valore convenzionale. Pertanto, a seconda del valore indicato, ne potrà conseguire una plusvalenza oppure no (in tutto o in parte).

Se il valore dichiarato è uguale a quello contabile (costo storico), non si verifica alcuna plusvalenza tassabile. Se la cessione è fatta sulla base del valore di mercato, la società cessionaria ha un corrispondente costo di acquisizione e pertanto l'ammortamento si calcola sulla nuova base rappresentata dal costo di acquisizione. Se, invece, il prezzo del trasferimento è basato sul valore contabile, non esiste alcuna possibilità di aumento.

Il paragrafo 6*b* dell'*Einkommensteuergesetz* 1987 (legge sull'imposta sui redditi) pone un'importante eccezione a tale principio, permettendo un differimento delle plusvalenze derivanti dalla vendita o da altro atto di disposizione di cespiti relativi all'impresa che siano capitali fissi.

Il differimento può essere richiesto se alcuni capitali vengono venduti ed altri capitali sono acquisiti entro il termine di un anno oppure entro un determinato periodo, ed è accompagnato da una riduzione del valore del bene sostituito in ragione dell'ammontare dei proventi che sarebbero stati altrimenti realizzati.

L'ammontare delle plusvalenze tassabili, derivanti dalla vendita di tutta o di parte di una attività è uguale alla differenza tra il corrispettivo di vendita ed il « valore dell'attività », calcolato secondo i criteri sopra indicati, al quale si aggiungono le spese di vendita.

La base imponibile per le attività di impresa e di lavoro autonomo e determinata secondo le norme previste ai paragrafi 4 (disciplina generale) e 5 (per le grandi imprese commeciali e per le altre specifiche attività) dell'*Einkommensteuergesetz* 1987. Secondo la disposizione del paragrafo 16, comma 3, dell'EStG, la liquidazione di un'impresa viene considerata ai fini della tassazione come una vendita.

Le plusvalenze derivanti dalla cessione sono esenti dall'imposta nel caso in cui siano inferiori ai 30.000 marchi (paragrafo 16, comma 4 EStG) e godono di alcune deduzioni in altri specifici casi; l'ammontare delle plusvalenze esenti da tassazione è aumentato nel caso in cui il cedente sia una persona fisica d'età superiore ai 55

anni o un incapace; sono esenti da imposta coloro che hanno acquistato a titolo gratuito un'impresa nei cinque anni precedenti la vendita se hanno pagato l'imposta sulle successioni al momento dell'acquisizione (paragrafo 16, comma 5 EStG).

Inoltre le plusvalenze imponibili provenienti da una cessione sono assoggettate ad un'aliquota ridotta prevista al paragrafo 34 EStG.

Per quanto concerne le plusvalenze derivanti dalla vendita di partecipazioni nelle società di capitali (paragrafo 17 EStG), queste faranno parte della base imponibile nel caso in cui si tratti di una società per azioni di cui il venditore possedeva più del 25 per cento del capitale sociale durante gli ultimi cinque anni. La norma stabilisce che i diritti di partecipazione venduti nel corso dell'anno debbano essere superiori all'1 per cento del capitale sociale della società e trovarsi possesso del venditore da almeno sei mesi; in caso contrario la vendita è considerata come una agevolazione speculativa (paragrafi 2, 22 e 23 EStG).

Secondo il paragrafo 17 EStG le disposizioni relative alla cessione di partecipazioni sono valide anche nel caso di liquidazione di una società di capitali o di una riduzione del capitale sociale accompagnata da un rimborso delle quote.

Il comma 3 del paragrafo 17 EStG prevede un esonero totale dalla tassazione per le plusvalenze derivanti da tale cessione non superiori a 20.000 marchi, mentre è prevista una deduzione parziale e decrescente per le plusvalenze fino a 100.000 mmarchi.

Le norme per l'imputazione delle minusvalenze e l'applicazione dell'aliquota dovuta sono uguali a quelle in vigore per le cessioni di aziende.

Possono essere riportate in franchigia d'imposta le plusvalenze risultanti dalla vendita di alcuni beni (terreni, fabbricati, terreni ed impianti agricoli, alcuni beni mobili, natanti, partecipazioni possedute nelle società per azioni), ma tale deduzione è subordinata a tre condizioni:

a) reinvestimento delle plusvalenze nell'acquisto di un altro bene fra quelli previsti dalla legge;

b) il bene ceduto deve essere da almeno sei anni compreso nel patrimonio di un'impresa nazionale;

c) il reinvestimento delle plusvalenze deve avvenire entro un anno dalla cessione.

Non è previsto alcun meccanismo per prevenire gli effetti negativi dovuti all'inflazione.

Il paragrafo 34 EStG enumera i redditi che possono beneficiare di agevolazioni fiscali, e tra questi figurano le plusvalenze derivanti dalla vendita di un'impresa agricola o forestale, industriale o commerciale e le partecipazioni azionarie che superano il 25 per cento del capitale sociale di una società.

Queste plusvalenze sono esenti dall'imposta fino ad un determinato ammontare, il residuo viene tassato ad un'aliquota ridotta, pari

alla metà dell'aliquota media che risulterebbe dall'applicazione del tasso relativo all'ammontare totale del reddito imponibile (paragrafo 34, comma 1, EStG).

2) *Regime speciale d'imposta sulle plusvalenze.*

Il nuovo regime fiscale approvato nel 1964 ha introdotto un sistema d'esenzione per le plusvalenze realizzate su alcuni beni, in particolare sono esonerate dall'imposizione fiscale le plusvalenze reinvestite.

A partire dall'esercizio fiscale 1982, si opera una distinzione tra le plusvalenze realizzate su terreni e su immobili, e le altre plusvalenze.

Nel primo caso non viene prevista alcuna imposizione fiscale se le plusvalenze sono reinvestite, in tutti gli altri casi la quota esente è pari all'80 per cento dell'ammontare delle plusvalenze reinvestite.

Inoltre, nel caso di mancato reinvestimento, ai fini della tassazione le plusvalenze sono aumentate del 6 per cento in ragione d'anno.

3) *Plusvalenze derivanti da fusioni.*

La norma del paragrafo 15 EStG prevede l'applicazione delle disposizioni relative alla liquidazione delle società. Le eventuali agevolazioni fiscali sono regolate dalla legge del 14 agosto 1969 « sulle trasformazioni », ma bisogna sottolineare che le disposizioni del paragrafo 15 EStG sono tuttora in vigore, tranne nei casi in cui le fusioni o le trasformazioni siano espressamente regolamentate dalla legge del 1969.

Le trasformazioni che riguardano unicamente l'assetto giuridico della società, operazione possibile unicamente per le società di capitali, non comportano alcuna conseguenza sul piano dell'imposta sul reddito collettivo.

Se al contrario la trasformazione dà luogo ad un trasferimento d'attivo tra due imprenditori, siano essi persone fisiche o giuridiche, ne può derivare un utile imponibile.

Dopo la riforma fIscale del 1° gennaio 1977 la legge relativa all'imposta sugli utili d'impresa non prevede disposizioni particolari riguardanti le fusioni, che sono pertanto regolamentate dalla legge relativa alle trasformazioni.

Nel caso di operazioni di concentrazione, qualora oggetto dell'apporto siano complessi aziendali o rami d'azienda o partecipazioni, ed il corrispettivo ricevuto sia costituito da azioni, nel bilancio della società conferente si può attribuire alle azioni rivenienti dall'apporto qualsiasi valore compreso tra un limite minimo – rappresentato dal valore di libro dei beni apportati – ed il limite massimo del valore di mercato degli stessi.

Nel caso in cui venga prescelto il valore minimo non emergerà alcuna plusvalenza, mentre nel secondo caso vi sarà una plusvalenza

tassabile, da una parte, ed un corrispondente adeguamento del costo fiscalmente riconosciuto degli *assets* riportati dall'altra.

Qualora le plusvalenze siano reinvestite in beni ammortizzabili, la loro imposizione fiscale può essere diluita in 2 anni e l'ammortamento dei beni reinvestiti può essere portato in deduzione fino all'ammontare delle plusvalenze reivestite.

BELGIO

A) *Regime delle plusvalenze.*

Le plusvalenze realizzate nell'esercizio di attività d'impresa cotituiscono reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito e sono perciò tassate in tale sede. Va precisato che ai sensi dell'articolo 34, §1, 1°, non rientrano nel concetto di plusvalenze bensì in quello di ricavi, gli incrementi di valore realizzati sulle materie prime, sui prodotti e sulle merci.

Condizione necessaria per la tassazione è che vi sia un atto di realizzazione del bene il cui valore sia aumentato nel corso del tempo. Se l'incremento di valore si è prodotto, ma il bene non viene alienato la plusvalenza non è oggetto di tassazione.

Eccezioni a questo principio sono contenute:

1) nell'articolo 21 al. 3 del *code des impots sur les revenus,* relativamente ai valori di portafoglio, il cui valore sia aumentato alla fine del periodo d'imposta e indipendentemente da una eventuale alienazione degli stessi;

2) nell'articolo 34, § 1, 1°, C.I.R. (modificato dalla legge 25 giugno 1973, articolo 7, 1°), relativamente all'incremento di valore espresso, ma non realizzato, ad esclusione delle materie prime, delle merci e dei prodotti finiti.

Il calcolo del valore delle plusvalenze si ottiene facendo la differenza tra il valore dei beni al momento dell'acquisizione ed al momento del realizzo, al netto degli ammortamenti.

Tale principio generale è attuato dal legislatore belga con modalità diversificate, motivate dall'esigenza di agevolare le attività imprenditoriali.

Occorre in effetti distinguere a seconda del tipo di attività d'impresa e del tipo di bene rispetto al quale siano emerse plusvalenze.

Esaminiamo il versante dell'attività d'impresa in forma individuale.

1. — Le plusvalenze relative ad aree non edificate per soggetti la cui attività imprenditoriale non si svolge nel campo immobiliare non sono tassate – articolo 34, § 1, 2° C.I.R. (articolo 4, § 1, legge 15 luglio 1966).

2. — Le plusvalenze relative ad aree edificate ed immobili, partecipazioni e valori mobiliari e, se l'attività d'impresa rientra nel campo immobiliare, le plusvalenze relative ad aree non edificate, sono trattate fiscalmente nel seguente modo:

se la realizzazione mediante cessione dei beni suddetti interviene prima che siano passati cinque anni dal momento dell'acquisizione, le plusvalenze realizzate sono tassate integralmente;

se la realizzazione avviene dopo cinque anni le plusvalenze sono di regola tassste, con l'aliquota del 16,5 per cento per le imprese (per le società invece è applicato un tasso del 22,5 per cento), ai sensi dell'articolo 93 C.I.R.. Dal plusvalore « reale » viene scontato il plusvalore dovuto al mutato valore della moneta, il che costituisce un incremento soltanto illusorio del valore del bene; si utilizzano a tal fine i coefficienti di rivalutazione indicati nell'articolo 119 C.I.R;

tuttavia non si fa luogo a tassazione quando ricorrono i seguenti casi:

1) se il prezzo di realizzo non supera il totale delle somme spese per acquistare il bene, moltiplicato per un dato coefficiente di rivalutazione e dedotto i valor degli ammortamenti (articolo 34 § 1, 3°, §§ 2 e 3 C.I.R. modificato dall'articolo 7 della legge del 25 giugno 1973;

2) se le plusvalenze sono state realizzate nell'esercizio di qualsiasi tipo di impresa (industriale, commerciale, agricola), a condizione che una somma pari almeno al prezzo di realizzazione dei beni a cui si riferiscono le plusvalenze sia reimpiegata per l'acquisto in Belgio di beni diversi da materie prime, prodotti e merci, obbligazioni, buoni di cassa e altri titoli analoghi e che tale operazione avvenga entro tre anni dall'acquisizione della plusvalenza (articolo 36 C.I.R; legge 2 luglio 1981, articolo 53). Se ciò non accade le plusvalenze sono tassate alla scadenza del periodo di tre anni.

3. — Altre plusvalenze sono esenti fiscalmente, quali quelle relative a indennità di espropriazione, requisizioni, sinistri ecc., a condizione che le stesse siano reimpiegate entro tre anni nelle imprese in questione (articolo 35, §§1 e 2 C.I.R.).

Per quanto riguarda le società vale la medesima disciplina, con alcune particolarità:

1) l'aliquota d'imposizione, come già detto, è del 22,5 per cento; le plusvalenze sulle aree non edificate sono esenti da tassazione soltanto dopo cinque anni;

2) l'articolo 105 prevede che l'esenzione d'imposta scatti solo nella misura in cui tali plusvalenze siano regolarmente iscritte in uno o piu conti del passivo e non siano ricomprese nella riserva legale o tra le remunerazioni degli azionisti ecc.

B) *Fusioni.*

Per quanto riguarda le ipotesi di fusione di società si deve distinguere tra regime normale e regime agevolato.

1. — Regime normale: la fusione non è operazione fiscalmente neutra: la società conferente è anzi soggetta alla tassa di liquidazione. Questa si articola in due livelli: tassazione delle riserve accumulate, al netto del pagamento degli oneri e dei debiti della liquidazione, con l'aliquota del 43 per cento; tassazione degli utili distribuiti in sede di liquidazione con l'aliquota del 21,5 per cento, che va però applicata sull'ammontare degli utili netti già diminuiti di un 21,5 per cento; in modo che di fatto l'aliquota si riduce al 17,7 per cento; il valore degli utili e delle riserve è rivalutato per compensare la svalutazione monetaria.

2. — Regime agevolato. La finalità ispiratrice di tali norme è quella di favorire i processi di concentrazione delle imprese nazionali e di migliorare così la competitività delle società belghe sul mercato.*articolo 38 C.I.R. (articolo 9 legge 25 giugno 1973) e articolo 124 C.I.R:* le plusvalenze relative a azioni o quote rappresentative di diritti societari si considerano come non realizzate nell'ipotesi di incorporazioni o fusioni o creazione di nuova società a condizione che:

1) le società incorporanti o nate dalla scissione seguita da conferimento ovvero dalla fusione abbiano la sede sociale o l'azienda principale in Belgio;

2) che i conferimenti alle dette società siano remunerati soltanto con azioni o quote rappresentative di diritti sociali;

3) che non vi sia stata una ripartizione del patrimonio sociale in regime di esenzione d'imposta.

Uguale regime è consentito quando le plusvalenze sono relative ad azioni e quote rappresentative di diritti in società con sede legale in Stati membri della CEE e si tratti di analoghe operazioni di concentrazione societaria (articolo 38 , 3°).

La scelta di tale regime è facoltativa per le società che ricevono i conferimenti, potendo scegliere di pagare l'imposta se il valore dei titoli che essa emette supera il valore dei beni apportati.

Anche per l'ipotesi di conferimento di ramo aziendale o azienda è prevista una esenzione, disciplinata dagli articoli 105 e 40 del C.I.R., allorquando il conferimento avvenga a favore di un'azienda con sede legale o stabilimenti principali situati in Belgio, e se l'apporto dei beni è riconosciuto dal Ministro delle finanze, su parere conforme del Ministro degli affari economici, come migliorativo della produttività e razionalizzatore.

SPAGNA

REGIME FISCALE DELLE PLUSVALENZE.

1. – *Plusvalenze mobiliari.*

A) Valori mobiliari quotati in borsa.

In caso di alienazione di valori mobiliari quotati in borsa, l'aumento (o la diminuzione patrimoniale) è calcolato mediante il ricorso alla differenza tra il costo medio di acquisto e il valore di quotazione in borsa alla data dell'alienazione o, in assenza, a quella del giorno prima della data in cui ha avuto luogo l'ultima quotazione, durante il trimestre precedente. Sono portate in deduzione le spese sostenute per l'alienazione, che sono a carico del venditore.

Quando l'ammontare determinato non corrisponde a quello che si sarebbe realizzato nelle condizioni normali del mercato, l'amninistrazione fiscale considera come prezzo di vendita il maggiore tra i due valori seguenti:

il valore teorico risultante dall'ultimo bilancio approvato;

il valore risultante dalla capitalizzazione al tasso dell'8 per cento della media dei redditi dei tre esercizi sociali chiusi prima della data di esigibilità dell'imposta. A tal fine si calcolano come redditi i dividendi distribuiti e le riserve ad eccezione di quelle di regolarizzazione e di rivalorizzazione dei bilanci. Quando la trasmissione di valori mobiliari non è realizzata con l'intermediazione della borsa si considera valore di acquisizione o di alienazione, secondo i casi, la migliore quotazione in una borsa nella quale i valori sono stati quotati alla data in cui ha avuto luogo l'alienazione o, in mancanza, il giorno prima della data in cui ha avuto luogo la quotazione nell'ambito di una Borsa qualsiasi, durante il trimestre precedente.

B) Valori mobiliari non quotati in Borsa.

Nel caso di alienazione di valori mobiliari non quotati in Borsa, l'aumento o la diminuzione patrimoniale è calcolato mediante la differenza tra il costo medio di acquisto e il valore di vendita. Le spese di trasmissione a carico del venditore sono portate in deduzione.

Al fine di determinare la plusvalenza imponibile è necessario definire la nozione di costo medio di acquisizione. Esso è determinato, per i titoli omogenei, dividendo il costo totale di questi per il numero di quelli pòsseduti al momento dell'alienazione.

Il costo totale è costituito dagli importi seguenti:

le somme effettivamente sborsate in caso di sottoscrizione;

l'ammontare delle acquisizioni effettuate. Quando si tratta di titoli quotati in Borsa, il prezzo di acquisto è fissato in base alla

quotazione della data di acquisto o, in mancanza, nel giorno immediatamente precedente;

quanto è stato eventualmente pagato per le azioni che sono state parzialmente liberate. Se, successivamente al 1° gennaio 1979, si decide di liberare in tutto o in parte azioni o partecipazioni nel capitale sociale, si assume quale costo di acquisto l'ammontare nominale della parte che è stata liberata;

il valore determinato ai fini dell'imposta sulle successioni e le donazioni in caso di valori acquistati a titolo di lucro;

l'ammontare delle spese per l'acquisto dei titoli che restano a carico dell'acquirente.

Se la totalità dei titoli il cui costo medio è stato determinato non viene alienata, i titoli non alienati conserveranno tale valore sia in caso di possibili trasmissioni futuro sia in caso di acquisto successivo di altri titoli omogenei. Si considerano titoli omogenei quelli di identica natura emessi dal medesimo ente con il medesimo ammontare nominale e identici diritti.

Se si tratta di azioni o di altre partecipazioni nel capitale della società, il costo di acquisto è aumentato dell'ammontare dei redditi non distribuiti che sono stati imputati ai contribuenti. Inversamente, si deducono dal costo di acquisto le eventuali perdite sociali.

Se si tratta di azioni o di altre partecipazioni al capitale di società che hanno optato per il regime di trasparenza fiscale, il costo di acquisto è aumentato dell'importo dei redditi non distribuiti, che sono stati imputati al contribuente; inversamente sono dedotte le perdite sociali che sono state loro imputate.

C) Apporti non monetari.

In caso di apporti non monetari a società o ad altri enti, l'aumento o la diminuzione patrimoniale è determinata per differenza tra il valore di acquisto dei beni o diritti apportati e il più elevato fra i tre importi seguenti:

il valore nominale dell'apporto;

il valore di quotazione in Borsa dei titoli ricevuti nel giorno in cui si conclude l'apporto o nel giorno immediatamente precedente;

la valutazione dei beni apportati secondo criteri stabiliti dalle disposizioni sull'imposta patrimoniale.

D) Separazione di associate, scioglimento, fusione o assorbimento di società.

In caso di separazione di associate o scioglimento di società si calcola come aumento o diminuzione patrimoniale, la differenza in positivo o in negativo tra il valore reale dei beni ricevuti a seguito della scissione e il valore di acquisto dei titoli o della partecipazione del capitale corrispondente a quel valore.

In caso di fusione o assorbimento di società l'aumento o la diminuzione patrimoniale è calcolato con riferimento alla differenza tra il valore di acquisto dei titoli o dei diritti rappresentativi della partecipazione al capitale della società e il valore dei titoli o dei diritti ricevuti dalla società conferitaria o dalla nuova società creata in seguito alla fusione. Il valore di questi titoli o diritti è costituito dalla quotazione alla data della consegna o dal valore teorico in base all'ultimo bilancio approvato dalla società che li ha emessi.

In caso di creazione di una società mediante fusione di altre società il valore dei titoli consegnati sarà il valore nominale.

2. FUSIONI – AGEVOLAZIONI FISCALI.

Il trattamento tributario delle fusioni è disciplinato dalla legge 26. dicembre 980, n. 76. Il provveddiento in questione, ai ffni dell'applicazione dei benefici fiscali, individua i seguenti tipi di operazione:

l'integrazione di una o più società in una società di nuova creazione mediante lo scioglimento delle medesime e il conferimento dei rispettivi patrimoni sociali alla neocostituita;

l'assorbimento di una o più società in una società già esistente mediante l'apporto di tutto o parte dei patrimoni delle conferenti, con conseguente ampliamento del capitale sociale della conferitaria;

la liquidazione di una società e la divisione del suo patrimonio in due o più parti mediante l'apporto del patrimonio sociale in una o più società nuove o già esistenti;

la divisione del patrimonio di una società realizzata mediante l'apporto di parte dello stesso a società di nuova costituzione o già esistenti, in cambio azioni di tali società.

I soci delle società che si estinguono parteciperanno nella nuova società o in quella conferitaria con un numero di azioni di valore equivalente a quello già posseduto.

La concessione delle agevolazioni è inoltre subordinata al riconoscimento da parte delle amministrazioni interessate che le operazioni proposte, pur senza implicare restrizioni alla libera concorrenza, perseguono l'obiettivo del miglioramento della struttura produttiva e organizzativa a beneficio dell'economia nazionale.

L'Amministrazione finanziaria, su conforme parere di altre amministrazioni pubbliche, può concedere alle suddette operazioni una agevolazione consistente nella riduzione fino al 99 per cento dell'imposizione diretta ed indiretta ad esse conseguente (comprese le imposte sugli atti, contratti e docuementi; nonché l'imposta locale sull'incremento del valore dei terreni).

Per quanto concerne l'imposta sulle società, gli incrementi patrimoniali contabilizzati nei rispettivi bilanci di fusione godono di una riduzione fino al 99 per cento della quota corrispondente all'imposta in questione.

Tutti i beni oggetto dell'operazione di apporto vengono rivalutati fino a concorrenza del valore di mercato e costituiscono la base per il calcolo dei futuri ammortamenti e delle eventuali plusvalenze. Tuttavia il risconoscimento fiscale delle rivalutazioni viene meno qualora i beni siano oggetto di cessione entro cinque anni se si tratta di beni immobili, o entro tre anni nel caso di beni mobili. Se ciò avviene la rivalutazione eseguita in esenzione di imposta deve essere aggiunta al reddito imponibile del periodo di riferimento.

Si prevede inoltre che le plusvalenze possano essere destinate a copertura delle perdite di esercizio che permangono pertanto utilizzabili a riduzione degli imponibili futuri.

Le agevolazioni previste dalla legge si estendono anche agli azionisti che possono ricevere in assegnazioné dalla società che si dissolve le azioni emesse per effetto delle operazioni agevolate senza che ciò comporti alcuna conseguenza fiscale. Le azioni ricevute conservano il costo fiscalmente riconosciuto di quelle annullate e quindi per gli azionisti l'imposizione è rinviata alla eventuale cessioni dei titoli.

TESTO
DEL DISEGNO DI LEGGE

—

Sanatoria degli effetti prodotti dai decreti-legge 15 maggio 1989, n. 174, 13 luglio 1989, n. 254, e 13 settembre 1989, n. 318, e applicazione della disciplina fiscale prevista per i conferimenti in società di aziende, complessi aziendali ed altri beni effettuati entro il 28 settembre 1989.

ART. 1.

1. Per i conferimenti, in società esistenti o da costituire, di aziende, di complessi aziendali relativi a singoli rami dell'impresa e di altri beni materiali o immateriali ammortizzabili nonché di partecipazioni azionarie e non azionarie posti in essere entro il 28 settembre 1989 da società esistenti alla data del 15 maggio 1989 si applica la disciplina fiscale prevista nel comma 2 a condizione che il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) abbia verificato che:

a) ciascun conferimento concorre in misura rilevante alla riorganizzazione delle strutture produttive interessate;

b) i conferimenti sono effettuati in società che fin dal 15 maggio 1989 esercitano, anche attraverso società controllate o collegate, la stessa attività produttiva di quella svolta dalle società di cui sono apportate le partecipazioni o dall'azienda o complesso aziendale conferito o attività complementari; i conferimenti possono essere, altresì, effettuati anche in società che vengono costituite allo scopo di acquisire, anche attraverso conferimento di partecipazioni azionarie e non azionarie,

TESTO
DELLA COMMISSIONE

—

Sanatoria degli effetti prodotti dai decreti-legge 15 maggio 1989, n. 174, 13 luglio 1989, n. 254, e 13 settembre 1989, n. 318, e applicazione della disciplina fiscale prevista per i conferimenti in società di aziende, complessi aziendali ed altri beni effettuati entro il 28 settembre 1989, nonché norme per il finanziamento del fondo contributi in conto interessi dell'Artigiancassa.

ART. 1.

Soppresso.

aziende o complessi aziendali relativi alle medesime attività o attività complementari;

c) le operazioni non intervengono tra società controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, esclusi i casi di operazioni preparatorie dei conferimenti di cui alla lettera *b*).

2. Il 75 per cento della differenza tra il valore delle azioni o quote ricevute e l'ultimo valore dei beni conferiti riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi non concorre a formare il reddito imponibile delle società conferenti, a condizione che sia iscritto in bilancio e distintamente indicato in apposito fondo o in apposito allegato, fino a quando non sia realizzato, distribuito ai soci, portato a capitale o a copertura di perdite di esercizio. L'ammontare residuo concorre a formare il reddito con le modalità previste dal comma 4 dell'articolo 54 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Non si considera realizzo il conferimento delle relative azioni o quote in una società, esistente o da costituire, purché avvenga nell'ambito di una operazione che nel suo complesso soddisfi le condizioni la cui sussistenza è stata accertata dal CIPE; le azioni o quote ricevute per effetto di questi conferimenti conservano il costo fiscale di quelle conferite e ad essi non si applica la disciplina prevista nel presente comma, né quella del comma 3.

3. I conferimenti di cui al comma 1 sono soggetti all'imposta di registro e a quelle ipotecarie e catastali nella misura fissa di lire un milione e ad essi si applicano, ai fini dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, le disposizioni dell'articolo 6, comma settimo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643.

ART. 2.

1. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli ef-

ART. 2.

Soppresso.

fetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 15 maggio 1989, n. 174, 13 luglio 1989, n. 254, e 13 settembre 1989, n. 318.

ART. 1.

1. Il fondo per il concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane, costituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane ai sensi dell'articolo 37 della legge 25 luglio 1952, n. 949, come sostituito dall'articolo 1 della legge 7 agosto 1971, n. 685, è incrementato della somma di lire 80 miliardi per ciascuno degli anni dal 1989 al 1991.

2. All'onere derivante dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo utilizzando l'accantonamento iscritto alla voce « Ministero del tesoro – aumento del fondo contributi interessi della Cassa per il credito alle imprese artigiane di cui all'articolo 30 della legge 7 agosto 1982, n. 526 ».

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 2.

Identico.

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.